



Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale  
Sede Legale/Amministrativa: Via Aurelia Antica 269/289 - 00165 Roma  
C. Fiscale e P. IVA: 07009661005 - Personalità Giuridica n. 61/2002  
Tel: 06.635263 - Tel. e Fax: 06.634785 - Sito web: [www.anffasroma.eu](http://www.anffasroma.eu)  
E mail: [anffas.roma@tiscali.it](mailto:anffas.roma@tiscali.it) - PEC: [anffas.roma@postecert.it](mailto:anffas.roma@postecert.it)



Sul Sito Web Istituzionale ANFFAS ROMA ONLUS: [www.anffasroma.eu](http://www.anffasroma.eu)  
Aggiornamento: 15.11.2024

## CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

### **ENTE EROGATORE: ASSOCIAZIONE ANFFAS ROMA ONLUS**

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE  
CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E RELAZIONALE

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via Aurelia Antica 269/289 – 00165 ROMA

PERSONALITÀ GIURIDICA: N. 61/2002

CODICE FISCALE/PARTITA IVA: 07009661005

ATTO COSTITUTIVO: gennaio 2002

STATUTO VIGENTE: settembre 2020

### **PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE:**

Sig.ra ANNA MAFALDA FERRARO

Nata a Cosenza (CS) il 23.07.1941 e Residente in Via Cogoletto n. 13 – 00168 Roma

Codice Fiscale FRRNMF41L63D086Y

**MISSIONE**  
**VISIONE**  
**VALORI**



**ANFFAS ROMA ONLUS** aderisce all'unitaria struttura associativa di **ANFFAS Nazionale**. Presente sul territorio capitolino da sessantasei anni, ANFFAS ROMA – *come ogni altra struttura associativa* – si propone di assicurare **esclusivamente la tutela e il benessere delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie**, operando primariamente per rendere concreti i principi della pari opportunità, della non discriminazione e della inclusione sociale:

-  **a livello politico**, per ottenere normative adeguate ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie;
-  **a livello sociale e culturale**, per favorire concreti processi di reale integrazione contro ogni forma di esclusione e di emarginazione;
-  **a livello di promozione e realizzazione di servizi** sanitari, sociali, socio-sanitari, educativi e assistenziali rivolti alle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e alle loro famiglie, nonché di ogni altra attività - anche formativa - nel rispetto delle finalità statutarie, riferendosi costantemente al modello della "presa in carico" globale.

Conta attualmente circa 200 Soci (unicamente, genitori o familiari di persone con disabilità intellettiva e relazionale).

## L'ASSETTO ISTITUZIONALE

Ai sensi e per effetto del vigente Statuto e del Regolamento Applicativo, gli Organi dell'Associazione ANFFAS ROMA ONLUS sono: l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, composto da sette membri (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e tre Consiglieri), il Collegio dei Sindaci, il Revisore Legale dei Conti e il Collegio dei Proviviri.

L'Associazione è organizzata secondo requisiti di sicura democraticità e riconosce ai Soci pari dignità e uguali diritti e doveri, senza alcuna riserva nelle funzioni di elettorato se non giuridicamente motivata. All'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria spetta, tra l'altro, approvare il programma preventivo e il bilancio consuntivo, eleggere sia i membri del Consiglio Direttivo, da scegliere tra i Soci, che l'organo di controllo amministrativo e contabile e dei proviviri, deliberare su ogni altro argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo.

All'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria spetta deliberare, con maggioranza qualificata, sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

## LA MISSIONE

### LA GRANDE FAMIGLIA DI FAMIGLIE ANFFAS

esiste per la tutela e il benessere della persona con disabilità intellettiva e relazionale  
**IN QUANTO PERSONA**  
portatrice di valori e di diritti che appartengono alla sfera dei **DIRITTI UMANI**

universalmente e solennemente sanciti dall'ONU  
a fondamento perenne dell'intera comunità internazionale. Tali diritti non vanno riferiti soltanto ai servizi, all'assistenza, agli aiuti economici e fiscali, ma anche a **UNA VITA SOCIALE DEGNA DI ESSERE VISSUTA** da valutare non solo attraverso le condizioni materiali  
**MA ANCHE ESISTENZIALI.**



**Anffas** Onlus  
dal 1958 la persona al centro

**ROMA**

**CODICE**  
**Etico**


**ANFFAS ROMA ONLUS** (Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), di seguito denominata brevemente Associazione, eroga - in accreditamento con la Regione Lazio e con Roma Capitale - servizi sanitari e socio-sanitari (a regime semiresidenziale, ambulatoriale e residenziale) e socio-assistenziali (a regime residenziale).

L'Associazione - come sempre - è impegnata ad assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle prestazioni di cui sopra, a primaria tutela dei propri utenti, persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori.


L'Associazione è altresì impegnata ad assicurare le migliori prestazioni socio-sanitarie, riabilitative e assistenziali, in termini di appropriatezza, tempestività, efficacia, sistematicità e continuità, in base alle condizioni di salute di ogni utente, garantendo al medesimo e/o alla famiglia la più esaustiva informazione sul tipo di "presa in carico".

L'Associazione auspica la spontanea condivisione, adesione e diffusione del presente **Codice Etico di Comportamento** e ne prescrive l'osservanza e l'applicazione da parte di ogni soggetto che operi per conto dell'Associazione o che venga in contatto con la stessa.

E' prevista l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali per eventuali violazioni.



## 1. PREMESSA



## 2. PRINCIPI GENERALI

### PRINCIPI ETICI GENERALI

Nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e assistenziali, l'Associazione s'ispira ai principi etici di seguito enunciati.

L'Associazione conduce la propria attività nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e internazionali, respingendo la corruzione e ogni pratica illegale. Nessun comportamento contrario alla legislazione vigente, al presente Codice Etico o alle normative regionali, posto in essere dagli organi di governo (Presidente e Consiglio Direttivo), dalla Direzione e - in generale - da tutti i dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione delle mansioni o degli incarichi affidati,

può considerarsi tollerato e/o giustificato e comporta l'adozione di provvedimenti sanzionatori, anche se motivato dal perseguimento di un interesse o di un vantaggio dell'Associazione.

L'Associazione considera di fondamentale importanza lo svolgimento delle prestazioni da parte dei dipendenti e dei collaboratori secondo diligenza, competenza, professionalità ed efficienza, anche al fine di fornire agli utenti prestazioni di elevato livello qualitativo.

L'Associazione considera l'imparzialità di trattamento un valore fondamentale nell'ambito di ogni relazione, sia interna che esterna, e considera l'individuo, i suoi valori e i suoi diritti, tra i quali quello alla salute, valori da tutelare.

L'Associazione altresì considera la propria immagine e la propria reputazione valori che, in quanto patrimonio comune, devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione e osservanza dei principi etici e di comportamento contenuti nel presente Codice.

Tutti coloro che agiscono e operano a qualsiasi titolo con l'Associazione hanno il dovere di tenere e far tenere ai propri collaboratori e ai propri interlocutori un comportamento conforme ai generali principi di assoluta onestà, lealtà, buona fede, correttezza e diligenza, oltre che agli specifici obblighi che possano derivare dalla deontologia professionale.

In nessun modo, la convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio dell'Associazione può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi indicati nel presente Codice.

## **DESTINATARI DEL CODICE ETICO**

Le norme del Codice Etico si applicano senza eccezione ai dipendenti dell'Associazione e a tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, v'instaurano, a qualsiasi titolo, rapporti di collaborazione, cooperando allo svolgimento delle attività e degli scopi associativi.

I principi del Codice Etico devono ispirare il Consiglio Direttivo dell'Associazione in qualsiasi decisione o azione; del pari i dirigenti, nel dare concreta attuazione all'attività di direzione, dovranno ispirarsi ai medesimi principi, anche al fine di rappresentare un modello di riferimento per i dipendenti e i collaboratori. Ogni Responsabile:

- rappresenta con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori;
- promuove l'osservanza delle norme del Codice da parte dei "Destinatari";
- opera affinché i "Destinatari" comprendano che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e della propria attività;
- adotta misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;
- si adopera per impedire, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, possibili comportamenti non conformi alla normativa vigente, al presente Codice o alle regole interne.

## **OBBLIGHI DEI DESTINATARI**

Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai "Destinatari" del presente Codice, nello svolgimento dell'attività lavorativa, devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto. I "Destinatari" s'impegnano a collaborare alle attività di verifica - interne ed esterne - secondo le norme vigenti e le procedure al riguardo adottate o da adottare.

Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale. Ciascun "Destinatario" deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio e l'immagine dell'Associazione e degli Enti Pubblici per i quali opera in accreditamento (Regione Lazio e Roma Capitale). I dipendenti dell'Associazione, oltre che adempiere ai doveri generali di lealtà, correttezza ed esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle dell'Associazione, rispettare le regole aziendali e attenersi ai precetti del presente Codice.

I "Destinatari" devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti d'interesse con quelli dell'Associazione o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali.

I dipendenti e tutti coloro che intrattengono rapporti di collaborazione con l'Associazione sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni e ai principi del Codice Etico, non assumendo iniziative in contrasto con il Codice medesimo.

Per tutelare l'immagine e la reputazione dell'Associazione, è indispensabile che i rapporti nei confronti di soggetti esterni siano improntati:

- alla piena trasparenza e correttezza;
- al rispetto della legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione;
- all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

## **IL RAPPORTO DI ACCREDITAMENTO CON IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E CON ROMA CAPITALE**

L'Associazione è consapevole dell'importanza e del significato sociale, per la collettività, del servizio erogato, svolto in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale, con le Aziende USL di riferimento e con Roma Capitale/Dipartimento Politiche Sociali, operando nel pieno rispetto delle previsioni contenute nei relativi atti contrattuali, al precipuo fine di consentire agli utenti il pieno e continuativo esercizio del proprio diritto alla libera e sicura scelta delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali. Nell'ambito dello svolgimento della propria attività e in considerazione della rilevanza pubblica del servizio erogato, l'Associazione ripone la massima cura nella valorizzazione dell'immagine della tutela alla salute.

## **VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE ETICO**


L'osservanza delle norme e delle previsioni contenute nel Codice Etico costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali derivanti dai rapporti di lavoro subordinato, per i lavoratori dipendenti, e dai regolamenti contrattuali, per i collaboratori non subordinati.

La violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge o di contratto.

### PRINCIPI GENERALI

Nei rapporti con i terzi, l'Associazione s'ispira a principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza. I dipendenti e i collaboratori dovranno seguire comportamenti corretti negli affari d'interesse dell'Associazione e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Sono esplicitamente proibite tutte le pratiche di corruzione, frode, truffa, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni (dirette e/o attraverso terzi) di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri.

L'Associazione s'impegna a individuare e definire specifiche modalità di gestione trasparente, documentate e tracciabili delle risorse finanziarie in entrata e in uscita, idonee a impedire la commissione di reati.



### 3. PRINCIPI NEI RAPPORTI CON I TERZI

#### RAPPORTI CON GLI UTENTI E CON LE FAMIGLIE

L'Associazione e tutti i suoi collaboratori devono perseguire la massima soddisfazione degli utenti in carico, persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, e delle loro famiglie, assicurando informazioni veritiere ed esaurienti sui protocolli clinici adottati e sui servizi forniti, in modo da consentire loro l'assunzione di decisioni consapevoli (cd. "consenso informato"). Il consenso dell'utente/familiare/tutore/amministratore di sostegno a compiere un determinato trattamento sociosanitario/riabilitativo rappresenta conditio sine qua non per la corretta instaurazione del rapporto d'opera professionale, in attuazione di principi costituzionalmente garantiti, comunque in attuazione di un principio etico che si colloca nel rapporto tra personale sanitario/sociosanitario e utente.

L'utente/familiare/tutore/amministratore, all'esito della completa e complessiva valutazione della diagnosi, del trattamento sociosanitario-riabilitativo proposto, dello scopo del trattamento, delle possibili alternative e dei rischi eventualmente associati al trattamento, deve essere in grado di poter decidere liberamente se sottoporsi al trattamento stesso, esprimendo il consenso.

Al fine del "consenso informato", l'Associazione s'impegna a:

- garantire all'utente/familiare/tutore/amministratore la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate;
- non utilizzare strumenti di persuasione, di natura scientifica o d'altro tipo, ingannevoli o non veritieri;
- assicurare adeguata, esaustiva e chiara informazione anche a utenti stranieri;
- vietare l'adozione, da parte di tutti i collaboratori, di comportamenti favorenti disparità di trattamento o posizioni privilegiate nell'erogazione delle prestazioni.

Al fine di stabilire un miglior rapporto con gli utenti, l'Associazione s'impegna altresì a verificare periodicamente il corretto funzionamento del proprio Servizio Sociale, anche in ordine alla gestione delle "liste d'attesa" (incluso lo "Sportello SAI"/Sportello per l'Accoglienza e l'Informazione).

#### RAPPORTI CON I DIPENDENTI E CON I COLLABORATORI

L'Associazione provvede alla più ampia diffusione del Codice Etico presso i dipendenti e i collaboratori tutti.

L'Associazione procede all'individuazione e alla selezione dei dipendenti con assoluta imparzialità e autonomia di giudizio, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle procedure interne.

L'Associazione richiede che i propri dipendenti conoscano e osservino le prescrizioni del Codice Etico e che, compatibilmente con le possibilità individuali e con il ruolo, ne promuovano la conoscenza presso i dipendenti neo-assunti nonché presso i terzi interessati dall'applicazione dello stesso, con i quali vengano in contatto per ragioni d'ufficio.

I dipendenti hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari alle norme del Codice Etico ed esigerne il rispetto;
- rivolgersi ai superiori o alle funzioni a ciò deputate in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle norme medesime;

- riferire tempestivamente ai superiori o alle funzioni a ciò deputate qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni delle norme del Codice Etico, così come qualsiasi richiesta di violare le norme che sia stata loro rivolta;
- collaborare, per la verifica delle possibili violazioni, con le figure a ciò deputate.

I dipendenti non potranno condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori o alle funzioni a ciò eventualmente deputate. Sono vietate le segnalazioni anonime.

I dipendenti sono tenuti a segnalare al cosiddetto Organismo di Vigilanza/OdV ogni violazione del Codice Etico di cui vengano a conoscenza. Qualsiasi segnalazione infondata ed effettuata in malafede, al fine di arrecare nocimento a colleghi e/o collaboratori, verrà considerata infrazione e sanzionata disciplinarmente. L'Associazione pone la massima e costante attenzione nella valorizzazione delle risorse umane. A tal fine, considera il criterio meritocratico, della competenza professionale, dell'onestà e della correttezza di comportamento fondamentali privilegiati per l'adozione di ogni decisione concernente la carriera e ogni altro aspetto. I dipendenti sono tenuti a porre in essere una condotta costantemente rispettosa dei diritti e della personalità dei colleghi, dei collaboratori e dei terzi, al di là della loro posizione gerarchica all'interno dell'Associazione. I dipendenti devono altresì utilizzare correttamente i beni messi a loro disposizione salvaguardando, in generale, il valore del patrimonio aziendale.

L'Associazione riconosce e rispetta il diritto dei dipendenti a partecipare a investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse dell'Associazione stessa, purché si tratti di attività consentite dalla legge e/o CCNL ANFFAS, nonché compatibili con gli obblighi lavorativi assunti. In ogni caso, i dipendenti devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi aziendali o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'Associazione e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto d'interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore o alla funzione a ciò deputata. In particolare, tutti i dipendenti sono tenuti a evitare conflitti d'interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni/funzioni che ricoprono all'interno dell'Associazione. Sono tenuti a curare le proprie competenze, maturando esperienza e collaborazione, stimolando la crescita professionale; a contribuire, mediante il costante impegno professionale e il corretto comportamento personale, al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di eccellenza dell'Associazione nell'erogazione dei servizi sanitari, riabilitativi e assistenziali in favore di persone con disabilità; ad aggiornarsi sulla normativa vigente; a osservare scrupolosamente i precetti previsti dai Codici Deontologici nella misura applicabile al loro operato.

In particolare, ai dipendenti e ai collaboratori tutti è vietato:

- utilizzare strumenti di persuasione scientifica o di altro genere, i cui contenuti siano ingannevoli o comunque non veritieri;
- erogare prestazioni non necessarie o dichiarare/contabilizzare prestazioni non effettivamente erogate;
- utilizzare codici di diagnosi e cura diversi dai codici corrispondenti alla prestazione effettivamente erogata;
- duplicare la fatturazione della medesima prestazione o non emettere note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni inesistenti o non finanziabili;
- tenere comportamenti che tendano ad alterare la corretta gestione delle liste d'attesa;
- alterare o manomettere i contenuti della Cartella Clinica (o della Cartella Personale) in ogni sua parte;
- usufruire, per proprie finalità, dei progetti, dei sistemi, dei procedimenti, delle metodologie, dei rapporti o di altra invenzione o attività sviluppata dall'Associazione e di cui quest'ultima è titolare (diritti di proprietà individuale).

## **RAPPORTI CON I FORNITORI**

Nello svolgimento della propria attività e nella gestione delle relazioni con i fornitori, l'Associazione si attiene scrupolosamente alle norme di legge, ai principi del presente Codice, ai contratti in essere e alle procedure interne. I dipendenti addetti alle relazioni con i fornitori e con i prestatori di servizi devono procedere alla selezione degli stessi e alla gestione dei relativi rapporti secondo criteri d'imparzialità e di correttezza, evitando situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale con i medesimi, segnalando tempestivamente l'esistenza o l'insorgenza di tali situazioni.

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi è fatto obbligo ai "Destinatari" delle norme del presente Codice di:

- osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- non precludere ad alcuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura, adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- mantenere un dialogo aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali, ma liberi da obblighi personali;
- non accettare beni o servizi da soggetti esterni o interni a fronte dell'ottenimento di notizie riservate o dell'avvio di azioni o comportamenti volti a favorire tali soggetti, anche nel caso non vi siano ripercussioni dirette per l'Associazione;
- segnalare immediatamente qualsiasi tentativo o caso di immotivata alterazione dei normali rapporti commerciali all'OdV (Organismo di Vigilanza).

Gesti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono ammessi solo nel caso in cui siano di modico valore e comunque tali da non pregiudicare l'integrità o l'indipendenza di giudizio di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati a ottenere vantaggi in modo improprio. Parimenti, è fatto divieto agli organi sociali, al management, al personale dipendente, ai collaboratori tutti di ricevere e/o richiedere omaggi o trattamenti di favore non attribuibili a normali relazioni di cortesia. In tale ultima ipotesi, è fatto obbligo di segnalare formalmente tale situazione.

Per particolari tipologie di beni/servizi, oltre ai normali criteri di selezione, occorre considerare anche l'esistenza di adeguati sistemi di qualità aziendali.

### **RAPPORTI CON ALTRI EROGATORI**

L'Associazione rispetta rigorosamente le disposizioni di legge in materia di concorrenza e si astiene dal porre in essere comportamenti ingannevoli, collusivi e, più in generale, qualsiasi comportamento che possa integrare una forma di concorrenza sleale.

### **RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

L'Associazione adotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o, in ogni caso, relative a rapporti di carattere pubblicistico, la più rigorosa osservanza delle normative comunitarie, nazionali e regionali applicabili.

La gestione di trattative, l'assunzione d'impegni e l'esecuzione di rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o comunque di rapporti aventi carattere pubblicistico, sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e/o autorizzate.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, l'Associazione e ogni dipendente, collaboratore o consulente, non deve cercare d'influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata, al fine di ottenere l'esercizio di una sua funzione o di un suo potere o il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio, in particolare offrendo o promettendo autonomamente o a seguito d'induzione, direttamente o indirettamente, doni, denaro, favori o utilità di qualsiasi genere.

Il dipendente o il collaboratore, che dovesse ricevere indicazioni di operare in violazione dei termini sopra esposti, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza, previa sospensione di ogni rapporto.

In ogni caso, l'Associazione assicura piena trasparenza e completezza informativa nella predisposizione di comunicazioni, prospetti e avvisi diretti alla Pubblica Amministrazione.

I Destinatari sono tenuti ad astenersi rigorosamente dall'esibire documenti falsi e/o alterati alla Pubblica Amministrazione, ovvero sottrarre e/o omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero dal tenere una condotta tendente a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione medesima.

Ogni operazione erogata per conto del Servizio Sanitario Regionale e di Roma Capitale deve essere legittima, congrua e adeguatamente documentata, al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che consentano di verificarne le caratteristiche e le motivazioni e individuare i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

### **RAPPORTI CON GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI**

L'Associazione:

- non finanzia partiti, i loro rappresentanti e candidati e si astiene da qualsiasi pressione impropria (diretta o indiretta) nei confronti di esponenti politici;
- può aderire a richieste di contributi provenienti da Enti e Associazioni senza fini di lucro;
- le eventuali attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi della medicina e della ricerca scientifica, della formazione, della riabilitazione, del sociale, dell'ergoterapia e delle

attività ginnico-sportive, e sono destinate solo a eventi che offrano garanzia di qualità. In ogni caso, nella scelta delle proposte a cui aderire, l'Associazione è attenta a prevenire e a evitare ogni possibile conflitto d'interessi di ordine personale o aziendale.

#### **RAPPORTI CON I SOGGETTI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO**

L'Associazione, in tutte le sue articolazioni, impronta i propri rapporti con i soggetti deputati alla vigilanza e al controllo alla massima collaborazione, nel pieno rispetto del loro ruolo, della loro autonomia e del loro potere d'iniziativa, impegnandosi a dare sollecita esecuzione alle loro eventuali prescrizioni. L'Associazione altresì s'impegna a fornire - anche se necessario in via preventiva - tutte le informazioni richieste dai soggetti deputati alla vigilanza e al controllo dei servizi erogati, in maniera completa, corretta, adeguata e tempestiva. A tal fine, predispone e attua le apposite e opportune procedure organizzative deputate a individuare i soggetti competenti a coordinarsi con gli organi di vigilanza e controllo, nonché a provvedere alla raccolta, elaborazione e trasmissione delle informazioni richieste.

#### **RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

L'Associazione non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a Organizzazioni Sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, se non nelle forme e nei modi previsti dalle normative vigenti. Le relazioni con le Organizzazioni Sindacali sono improntate a principi di correttezza e di collaborazione nell'interesse dell'Associazione stessa, dei dipendenti e della collettività.

#### **RAPPORTI CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA**

L'Associazione si rivolge agli organi di stampa e di comunicazione di massa unicamente attraverso la dirigenza a ciò deputata, in un atteggiamento di massima correttezza, disponibilità e trasparenza, nel rispetto della politica di comunicazione definita dall'Associazione medesima e nel rispetto della normativa vigente in materia. I dipendenti non possono fornire informazioni di qualsivoglia natura ai rappresentanti della stampa e dei mass media in genere, né avere con questi alcun tipo di contatto volto alla diffusione di notizie aziendali, senza esserne autorizzati dall'Amministrazione.


### **4. AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA**

L'Associazione considera l'ambiente e la natura valori fondamentali e patrimonio di tutti, da tutelare e da difendere. A tal fine, nell'ambito delle proprie attività, persegue l'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori e degli utenti.

L'Associazione s'impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di ambiente, salute, sicurezza sul lavoro. La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica, al fine di garantire le migliori condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro, promuovendo prodotti e processi compatibili con l'ambiente. L'Associazione s'impegna altresì a diffondere una cultura della sicurezza sul lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di dipendenti e collaboratori, i quali - nell'ambito delle proprie mansioni e funzioni - partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nei confronti di se stessi, dei colleghi, degli utenti in carico e dei terzi in genere.

Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori su cui l'Associazione è impegnata sono:

- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- programmazione della prevenzione;
- misure igieniche e controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici, misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione e di pericolo grave e immediato;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti;
- informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.



## REGISTRAZIONI CONTABILI

L'Associazione osserva le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalle disposizioni legislative in materia, ivi incluse quelle penalistiche, civilistiche e fiscali, nonché dai vigenti Principi Contabili definiti dalle apposite Commissioni professionali.

Nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure interne in modo che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile e legittima.

I dipendenti e i collaboratori sono tenuti altresì ad agire con trasparenza verso il Collegio dei Revisori dei Conti e l'Organismo di Vigilanza, a prestare a questi la massima collaborazione nello svolgimento delle rispettive attività di verifica e controllo.

Per ogni atto, è conservata un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi. Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di ogni "Destinatario" far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici. I "Destinatari" che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire tempestivamente i fatti al superiore o alla funzione competente, al fine di consentire l'attivazione delle procedure di verifica a opera degli organismi di controllo.

## TUTELA DELLA PRIVACY

Le attività erogate dall'Associazione richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione, anche attraverso sistemi informatici o telematici, di notizie, documenti e altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, know how (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software), eccetera.

Le banche-dati aziendali possono contenere, anche su supporti informatici o telematici:

- dati personali e sanitari protetti dalla normativa a tutela della privacy;
- dati che per accordi negoziali non possono essere resi noti all'esterno;
- dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.


Tutte le attività inerenti il trattamento, anche attraverso sistemi informatici o telematici, di dati personali o riservati devono essere gestite nella più stretta osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia. È obbligo di ogni "Destinatario" assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze, per ciascuna notizia appresa, in ragione della propria funzione lavorativa.

L'Associazione s'impegna a proteggere le informazioni relative ai propri soci, utenti, dipendenti e ai terzi, generate o acquisite, a evitare ogni uso improprio di queste informazioni. Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai "Destinatari" durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono all'Associazione e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore o della funzione competente. Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di realizzazione del servizio o di farne uso in modo da recare all'Associazione pregiudizio, ogni "Destinatario" deve:

- acquisire e trattare solo i dati necessari e opportuni per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure;
- conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano

## 5. PRINCIPI NELLE ATTIVITA' CONTABILI E DI TRATTAMENTO DEI DATI

- conoscenza;
- comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione delle posizioni superiori e/o funzioni competenti e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato circa la divulgabilità nel caso specifico dei dati;
- assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni riguardanti i terzi collegati all'Associazione da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso;
- associare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero.



## 6. POLITICHE DEL PERSONALE

### RAPPORTI CON LE RISORSE UMANE

L'Associazione riconosce un ruolo centrale allo sviluppo delle risorse umane, al rispetto della loro autonomia e all'importanza della loro partecipazione al perseguimento della *mission* aziendale.

L'Associazione ribadisce il proprio impegno a combattere qualunque tipo di discriminazione sul luogo di lavoro a causa del sesso, della nazionalità, della religione, delle opinioni politiche, sindacali e personali, delle condizioni economiche. I dipendenti che ritengano di aver subito discriminazioni possono riferire l'accaduto al proprio referente, che procederà a verificare l'effettiva violazione del Codice Etico. L'Associazione ribadisce l'impegno a preservare l'integrità morale e fisica dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

### MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO

L'Associazione esige che, nelle relazioni di lavoro, non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali:

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- l'ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale. L'Associazione previene, per quanto possibile, e comunque perseguita, il mobbing e le molestie personali di ogni tipo e quindi anche sessuali.

### ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE O STUPEFACENTI

E' fatto divieto assoluto di:

- prestare servizio sotto gli effetti di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti e di sostanze di analogo effetto;
- consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

Al contempo, l'Associazione s'impegna a favorire le azioni sociali previste in materia dalla legislazione vigente.

### FUMO

Nel rispetto della vigente normativa, è vietato fumare nei luoghi di lavoro.

### UTILIZZO DI BENI AZIENDALI

E' compito di ogni dipendente e collaboratore custodire con cura e rispetto i beni aziendali evitando usi impropri di quanto dispone per ragioni d'ufficio. Non è ammesso l'uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà aziendale e fornite in dotazione ai dipendenti e ai collaboratori in ragione della specifica attività lavorativa.

### CONTROLLI INTERNI

Per “controlli interni” s’intendono gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività dell’Associazione in tutte le sue articolazioni, con l’obiettivo primario di assicurare il rispetto delle leggi e dei connessi provvedimenti, proteggere i beni aziendali, erogare efficientemente le attività sanitarie e socio-assistenziali in accreditamento e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi. In questo quadro, alla luce della vigente normativa in materia, detto modello dovrà, altresì, garantire l’Associazione dal rischio d’incorrere nella “*responsabilità amministrativa da reato*” e nelle sanzioni conseguenti, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 231/2001 (e s.m.i.).

La responsabilità di creare un “sistema di controllo” interno efficace è comune a ogni livello operativo. Conseguentemente, tutti i “Destinatari”, nell’ambito delle specifiche funzioni svolte, sono responsabili della definizione, attuazione e corretto funzionamento dei controlli inerenti le loro aree operative. Nell’ambito delle loro competenze, i responsabili di funzione sono tenuti a essere partecipi del sistema di controllo aziendale e a farne partecipi i loro collaboratori. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

#### **REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI**

Tutte le prestazioni dell’Associazione devono avere una registrazione adeguata al fine di assicurare un’efficace e concreta tracciabilità delle stesse, e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Per ogni operazione, deve esserci un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione stessa e individuino chi l’abbia autorizzata, effettuata, registrata, verificata.

#### **SEGNALAZIONE E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’ODV**


Tutti i Destinatari del presente Codice sono tenuti a segnalare tempestivamente all’OdV (Organismo di Vigilanza) ogni comportamento contrario a quanto previsto dal Codice stesso, dal Modello organizzativo di prevenzione dei reati (ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.), dalle norme di legge nazionali e regionali e dalle procedure interne. L’Associazione si adopera al fine di attivare idonei canali di comunicazione/segnalazione, in ordine al mancato rispetto dei dettami di cui al presente Codice. I segnalanti saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; sarà inoltre assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell’Associazione o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.



#### **8. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DEL CODICE ETICO**

##### **ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)**

L’Associazione ha costituito, ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i., un Organismo di Vigilanza (OdV) a carattere collegiale (con il Presidente membro esterno), contraddistinto dai requisiti dell’autonomia e dell’indipendenza, e conseguentemente dotato di effettivi poteri d’iniziativa, d’ispezione e di controllo.



L'Organismo di Vigilanza:

- vigila, tra l'altro, sull'osservanza del Codice Etico, segnalando tempestivamente al Presidente e al Consiglio Direttivo dell'Associazione le eventuali violazioni;
- garantisce la massima diffusione del Codice Etico mediante un adeguato piano d'informazione e sensibilizzazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle regole ivi contenuti;
- assicura l'aggiornamento costante del Codice Etico, in relazione alla sua concreta efficacia e al mutamento delle esigenze aziendali e della normativa vigente;
- svolge verifiche, anche preventive, in ordine a ogni notizia di violazione delle norme del Codice Etico, valutando i fatti e assumendo - in caso di accertata violazione - adeguate misure sanzionatorie;
- garantisce da possibili ritorsioni di qualsiasi genere derivanti dall'aver fornito notizie di violazioni del Codice Etico.

Le informazioni e le segnalazioni acquisite dall'Organismo di Vigilanza sono considerate riservate e non possono essere divulgate, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. Per lo svolgimento delle attività operative, il Presidente dell'OdV si avvale della collaborazione degli auditor interni presenti nell'ex Ufficio Qualità dell'Associazione (adesso: Team Qualità).

### **DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO**

L'Associazione s'impegna a comunicare a tutti i "Destinatari" del presente Codice Etico i valori e i principi ivi contenuti, a garantirne la diffusione interna ed esterna, mediante:

- la distribuzione del relativo documento a tutti i Soci, ai dipendenti e ai collaboratori;
- l'affissione in un luogo accessibile e la pubblicazione sul sito internet istituzionale ([www.anffasroma.it](http://www.anffasroma.it)).

Tutto il personale dipendente, gli amministratori, i revisori dei conti, i consulenti e i principali fornitori devono prendere visione del Codice e impegnarsi a seguire le prescrizioni e le regole in esso contenute.

L'OdV (Organismo di Vigilanza) effettuerà periodiche iniziative di formazione sui principi previsti dal Codice Etico.

### **CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE PER I DIPENDENTI**

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico, a opera di lavoratori dipendenti dell'Associazione, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare. Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare attualmente vigente, applicabile alle diverse categorie professionali dell'Associazione e che l'adozione delle stesse dovrà avvenire con il rispetto delle previsioni sancite nella richiamata normativa. Tali sanzioni saranno applicate sulla base delle rilevanze che assumono le singole fattispecie considerate e verranno proporzionate in base alla loro gravità. La gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza del Presidente e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

### **CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE PER I DIRIGENTI, I CONSIGLIERI E I REVISORI DEI CONTI**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, del presente Codice Etico, il Presidente o, in caso di conflitto d'interesse o nei casi più gravi, il Consiglio Direttivo, valuterà i fatti e i comportamenti e assumerà le opportune iniziative nei confronti dei responsabili, tenuto presente che tali violazioni costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. In caso di violazione del Codice Etico da parte di Consiglieri e di Revisori dei Conti, sarà informato l'intero Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, affinché siano assunte le opportune iniziative ai sensi di legge. Nei casi più gravi, potrà essere informata l'Assemblea dei Soci.

### **CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE PER I COLLABORATORI, I CONSULENTI E ALTRI TERZI**

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati all'Associazione da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nelle "lettere d'incarico", la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale stesso.

## **COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Associazione ANFFAS ROMA ONLUS è provvista di copertura assicurativa mediante polizza assicurativa n. 501019619, stipulata in data 26.11.2018 con ALLIANZ S.P.A., Codice Fiscale Partita IVA e Registro Imprese di Trieste n. 05032630963, per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del decreto legge 24.06.2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014 n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante.

## **COSA FACCIAMO**

### **DIRETTORE SANITARIO**

dott. MASSIMO CERCIELLO

Nato a Roma (RM) il 08.03.1963

laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione presso l'Università LA SAPIENZA di Roma, è iscritto dal 02.05.1989 all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi dell'Ordine Provinciale di Roma n. d'ordine 40517.

### **DIRETTORE GENERALE**

Dott. ANTONIO GILENARDI

Nato a Vernole (LE), il 18.01.1957;

laureato in Psicologia presso l'Università LA SAPIENZA di Roma e specializzato in Psicoterapia centrata sul Cliente, è iscritto dal 1990 all'Albo Professionale dell'Ordine degli Psicologi/Lazio.

## **LA SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA**

*Indirizzo:* Via Aurelia Antica 269/289 – 00165 Roma

*Tel.:* 06.635263 – *Tel. e Fax:* 06.634785

*E-mail:* anffas.roma@tiscali.it anffas.roma@postecert.it

*Sito Internet:* [www.anffasroma.eu](http://www.anffasroma.eu)

*Codice Fiscale/Partita IVA:* 07009661005

*Personalità Giuridica:* n. 61/2002

*Orario di Apertura:* dal lunedì al venerdì: ore 08.30 – ore 18.30

## LO SPORTELLO SAI: ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE

*Indirizzo:* Via Aurelia Antica 269/289 – 00165 Roma e Via Vitellia 74.31.B – 00152 Roma

*Tel.:* 06.635263 – *Tel. e Fax:* 06.634785 – *Tel.* 06.535597 – 06.58230855 – 06.5828013

*E-mail:* [anffas.roma@tiscali.it](mailto:anffas.roma@tiscali.it)

*Sito Internet:* [www.anffasroma.eu](http://www.anffasroma.eu)

*Orario di Apertura:*

dal lunedì al venerdì:

ore 09.00 – ore 15.30

*Assistente Sociale:*

dott.ssa Francesca Molinaro



S. A. ⓘ  
Sportello  
Accoglienza e  
Informazione  
**Anffas**

## LE SEDI OPERATIVE: RESIDENZE

### CASE FAMIGLIA

*Indirizzo:* Via Aurelia Antica 269 – 00165 Roma

(n. 3 Case famiglia: Appartamenti. A - B - C/Casale Falsetti/Villa Pamphili)

*Tel.:* 06.39388128 – 345.2812036 – 345.2812109 – 345.2510993

Responsabile Appartamento A: dott.ssa Gisella Pagnacco

Responsabile Appartamento B: dott.ssa Silvia Oresti

Responsabile Appartamento C: dott.ssa Barbara Anziano.

*Indirizzo:* Via Duccio Galimberti 20 – 00139 Roma (Balduina)

*Tel.:* 06.35498128 – 345.2511053

Responsabile: dott. Giancarlo Gidaro

*Indirizzo:* Via Felice Poggi 44 – 00149 Roma (Portuense)

*Tel.:* 06.55300436 – 345.2324941

Responsabile: dott. Roberto Papitto

### RESIDENZA SOCIORABILITATIVA "CASALETTO"

*Indirizzo:* Via Aurelia Antica 289 – 00165 Roma – *Tel.:* 06.39367861

Coordinatrice: dott.ssa Sabrina Scatà

### Residenza Gruppo Appartamento STEFANO E MATILDE SERAFINI

Legge 112/2016 – DOPO DI NOI

*Indirizzo:* Via Gino Coppedé 29 – 00163 Roma (Pisana) – *Tel.:* 06.44290068

Responsabile: dott.ssa Sabrina Scatà

**LE SEDI OPERATIVE:  
SERVIZIO AMBULATORIALE**

*Indirizzo:* Via Aurelia Antica 269 – 00165 Roma (Villa Pamphili)

*Tel. e Fax:* 06.632962 – Tel. 346.1354408 – 340.4546326

*Direttore Sanitario:* Massimo Cerciello

*Orario di Apertura:* dal lunedì al venerdì: ore 08.00 – ore 19.00

**LE SEDI OPERATIVE:  
CENTRI DIURNI**

*Indirizzo:* Via Aurelia Antica 269/289 – 00165 Roma (Villa Pamphili) - *Tel. e Fax:*  
06.632962

*Indirizzo:* Via Vitellia 74 – 00152 Roma (Villa Pamphili) - *Tel. e Fax:* 06.535597 -  
06.5828013

*Indirizzo:* Via Vitellia 31.B – 00152 Roma (Quartiere Monteverde) - *Tel. e Fax:*  
06.58230855

*Direttore Sanitario:* Massimo Cerciello

*Nuovo Orario di Apertura (ai sensi della DGR Lazio n. 882 del 18.10.2022):*  
dal lunedì al venerdì: ore 08.45 – ore 15.45 (il lunedì, fino alle ore 16.45).

**Autorizzazioni e Accreditamento**

**SERVIZI DI PRESA IN CARICO SOCIALE – SOCIOASSISTENZIALE**

**Atti di convenzione** tra Roma Capitale-Dipartimento Sociale e ANFFAS ROMA per le cinque **Case Famiglia** di seguito elencate (validità: settembre 2024 – agosto 2025):

CASALE FALSETTI/Appartamento A: Determina Dirigenziale Prot. QE/2024/0083161

CASALE FALSETTI/Appartamento B: Determina Dirigenziale Prot. QE/2024/0083165

CASALE FALSETTI/Appartamento C: Determina Dirigenziale Prot. QE/2024/0083167

CASA FAMIGLIA VIA FELICE POGGI: Determina Dirigenziale Prot. QE/2024/0083170

CASA FAMIGLIA VIA D. GALIMBERTI: Determina Dirigenziale  
Prot. QE/2024/0083173

*Inoltre: Gruppo Appartamento* in Via Gino Coppedé 29-Roma (Stefano e Matilde Serafini), avviato stabilmente in data 01.11.2022 ai sensi della Legge 112 sul DOPO DI

NOI, in base all'Accordo Programma d'Indipendenza Abitativa, sottoscritto da ANFFAS ROMA (quale Ente Gestore) con i Municipi Roma III, Roma V, Roma XII e Roma XV.

## Autorizzazioni e Accreditamento



### SERVIZI DI PRESA IN CARICO SOCIO-RIABILITATIVA

Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, quale Commissario ad acta, in data **19.06.2013** ha firmato i Decreti n. 255 e n. 257, per la conferma all'esercizio e per **l'accREDITAMENTO Istituzionale definitivo** delle strutture socio-riabilitative "ex art. 26" – *rispettivamente* – di **Via Aurelia Antica 269-289** (a regime semiresidenziale e ambulatoriale) e di **Via Vitellia 74-31/B** (a regime semiresidenziale).

Come da Legge Regionale n. 4/2003 (e s.m.i.), a distanza di cinque anni, sul finire del 2018 le suddette strutture hanno sostenuto una serie di verifiche ispettive da parte della competente Azienda ASL ROMA 3/Dipartimento Accreditamento, Controllo e Vigilanza, al fine della conferma dei titoli autorizzativi di cui sopra, stavolta con specifico riferimento ai **"requisiti ulteriori di qualità"**, previsti dal Manuale di Accreditamento, pubblicato dalla Regione Lazio con DCA n. 469/2017.

In data **01.03.2019**, con Decreto n. 81/2019, il Presidente della Regione Lazio ha firmato l'accREDITAMENTO della nuova struttura residenziale socio-riabilitativa **"Casaletto"** di Via Aurelia Antica 289/Roma, accreditamento divenuto definitivo con nuovo Atto emesso nel mese di aprile 2021 (D.G.R. n. 220/2021).

Dal 2010 l'Associazione ANFFAS ROMA ONLUS risulta in possesso di **certificazione di conformità n. 21121/10/S** assegnata dalla Società RINA, ai sensi e per effetto della Norma ISO 9001:2015, **inerente la Qualità della "presa in carico" riabilitativa e socioassistenziale.**

Oltre alla certificazione secondo la recente versione 2015 della Norma ISO 9001, contestualmente l'Associazione ha saputo ampliare il campo di applicazione anche al servizio a tipologia residenziale (sia socio-assistenziale che socioriabilitativo).



#### NORMA ISO 9001:2015

"progettazione ed erogazione del servizio riabilitativo a regime residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale e del servizio socio assistenziale a regime residenziale, in favore di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale".

(certificato di conformità n. 21121/10/S)



15.11.2024 La Presidente e Legale Rappresentante ANNA MAFALDA FERRARO



Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000  
 allianz.spa@pec.allianz.it - CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 - Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320  
 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese Assicurazione n.1.00152 - Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz  
 Albo Gruppi Ass.n.018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

## Appendice di Dichiarazione n. 112502707

Contraente:	ANFFAS ROMA ONLUS
Sede Sociale:	VIA AURELIA ANTICA 269 - 00165 ROMA (RM)
Partita IVA:	07009661005
Polizza n:	501931048 - Retail PMI
Ramo:	48 - AZ MULTIRISCHI
Agenzia:	20081 - ROMA 2000
Sub Agenzia:	16
Codice Autorizzazione:	LS034H1573

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza sopraindicata, si prende atto tra le parti, con effetto dalle ore 24.00 del 25/10/2021, di quanto segue:

### PRECISAZIONI PER I PARAMETRI DI RISCHIO PER IL RISCHIO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

In riferimento al numero complessivo indicato in **140** meglio si precisa che come parametro tariffario si intende: **Impiegati e/o Operai, Co.Co.Co., Tirocinanti ed i distaccati c/o ns. Sede.**

In riferimento al numero complessivo di **8** come Case Famiglia si precisa che come parametro tariffario si intende: **Case Famiglia e/o Strutture Protette e/o Strutture Equiparate e/o Strutture Residenziali.**

Per la conduzione dei Centri Anffas siti in:

- Roma - Via Aurelia Antica 269 - 289
- Roma - Via Vitellia 74
- Roma - Via Vitellia 31b - 33a

Si prende atto che gli allievi/assistiti subnormali di ambo i sessi, si intendono terzi fra di loro.

La Società prende atto che alcuni allievi/assistiti vengono alloggiati in **7** Case Famiglia.

La Società prende atto che durante il periodo estivo alcuni allievi/assistiti vengono condotti in colonie e/o strutture equiparate, per cui la garanzia è operante anche durante tali soggiorni. Agli effetti del premio detta garanzia viene equiparata come **Casa Famiglia.**

Si precisa che la garanzia è pienamente operante in occasione di **gite, uso di piscine e palestre presso altri Centri**, sempre sorvegliati da personale specializzato.

#### Disciplina specifica per le **Case Famiglie/alloggi**

L'Assicurazione è operante a condizione che le singole unità abitative destinate ai minori o persone disagiate **ospitano non più di otto persone.**

Eventuali richiami legislativi difformi e non propri della forma giuridica del Contraente non inficiano l'operatività delle garanzie.

Si precisa che per volontari si devono intendere i soci della Contraente od altre figure.

Si precisa inoltre che l'assicurazione **NON** comprende i danni derivanti da prestazioni mediche, infermieristiche e sanitarie in genere.



**Appendice di Dichiarazione n. 112502707**


**ALLEGATO PER LA SEZIONE INCENDIO PER LA DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

IN ROMA VIA AURELIA ANTICA N. 269 ( CIVICO PRINCIPALE)

ALL'INTERNO DEL PARCO DI VILLA PANPHILI IN UNA MINORE AREA RECINTATA DI CIRCA 8 ETTARI ESISTONO VARI COMPLESSI IMMOBILIARI CONTIGUI E NON PER UN VALORE COMPLESSIVO A NUOVO DI EURO 3.000.000,00 ELEVATI AD UN PIANO O PIU' PIANI FUORI TERRA.

Fermo ed invariato il resto.

Sottoscritto il \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_

 **Allianz S.p.A.**

Firma del Contraente/Legale Rappresentante  \_\_\_\_\_



Riepilogo delle richieste ed esigenze assicurative del cliente

## Az Multirischi

Polizza n. 501931048

Avere notizie e informazioni sulle richieste e sulle esigenze del cliente è condizione indispensabile perché la Compagnia ed i suoi distributori possano individuare i prodotti che meglio soddisfano le sue necessità.

Le chiediamo quindi di prestare particolare attenzione al presente documento, confermando i dati da lei già forniti e completandolo con le eventuali ulteriori informazioni richieste.

### CONTRAENTE

Nome Cognome/Ragione Sociale ANFFAS ROMA ONLUS ASSOCIAZ.

CF / P.IVA 07009661005

Indirizzo VIA AURELIA ANTICA 269 - 00165 ROMA (RM)

### Agenzia di ROMA 2000

VIA LAURENTINA 456 00142 ROMA

✉ ROMA13@AGEALLIANZ.IT

☎ 06 5922590 - 06 54211992

Trattativa svolta da:

ANTONAZZO VINCENZO

01K 00005019310486



**Allianz** 

Polizza n. 501931048

La presente soluzione è coerente con le sue esigenze in considerazione delle preferenze da lei manifestate in sede di raccolta delle sue necessità assicurative per un prodotto focalizzato su rischi selezionati secondo criteri specifici che, rispetto ad altri prodotti offerti, consenta un maggior grado di flessibilità nella personalizzazione delle garanzie in relazione a tali rischi.

## BISOGNO ASSICURATIVO PRINCIPALE

- ▶ Tutela dell'Assicurato in caso di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di rischi derivanti dall'esercizio dell'Attività dichiarata
- ▶ Assicurazione contro i danni materiali e diretti provocati da eventi quali incendio, fulmini, esplosione, urto di veicoli, onda sonora, caduta di corpi volanti e altri simili a: fabbricato; macchinari, attrezzature e arredamento (con esclusione di merci, cose di valore artistico e oggetti preziosi); merci inerenti all'attività dichiarata; merci diverse da quelle inerenti all'attività dichiarata; archivi, supporti dati, modelli e stampi; valori e preziosi; cose aventi valore artistico

## BISOGNI ASSICURATIVI ULTERIORI

- ▶ Protezione del patrimonio dell'Assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro di cui sia ritenuto responsabile
- ▶ Assicurazione contro i danni materiali direttamente causati alle cose di terzi, inclusi danni derivanti da inquinamento accidentale e da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività o servizi
- ▶ Assicurazione contro i danni causati da correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici
- ▶ Assicurazione contro i danni causati da fuoriuscita di acqua
- ▶ Assicurazione contro i danni causati da fenomeni atmosferici
- ▶ Rimborso delle spese straordinarie necessarie per la ripresa e il perseguimento dell'attività a seguito di un sinistro
- ▶ Assicurazione contro i danni agli alimentari in refrigerazione causati da mancato o anormale mantenimento della temperatura o fuoriuscita del fluido frigorifero
- ▶ Assicurazione contro i danni causati da fuoriuscita di acqua dovuta a rigurgito di fognatura
- ▶ Rimborso delle spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura di impianti di condotta dell'acqua
- ▶ Assicurazione contro i danni causati alle lastre di cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti
- ▶ Rimborso delle spese e degli onorari a carico dell'assicurato in relazione al perito scelto
- ▶ Rimborso delle spese sostenute per onorari di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti in genere per la ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate

## SITUAZIONE ASSICURATIVA

- Il Cliente non ha attualmente in essere coperture assicurative concorrenti rispetto ai bisogni assicurativi di cui alle precedenti voci.



Polizza n. 501931048

## LE RICORDIAMO CHE

- Il suo agente/l'intermediario è a sua disposizione per aiutarla e per fornirle ogni eventuale chiarimento.
- È importante che le informazioni ed i dati che ci fornisce siano completi, veritieri e aggiornati, dal momento che solo sulla base degli stessi potranno essere formulate proposte coerenti con le sue richieste ed esigenze assicurative.
- In assenza di informazioni complete, non saremmo in condizione di servirla al meglio e di verificare l'effettiva corrispondenza tra le sue necessità di natura assicurativa ed i prodotti che possiamo proporre.
- Al riguardo, le ricordiamo sin d'ora di prestare particolare attenzione ai massimali previsti per ciascuna garanzia, nonché ad eventuali limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, franchigie e scoperti, verificando che siano conformi alle sue aspettative.
- Le rammentiamo, infine, che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative alle circostanze che influiscono sullavalutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della stessa assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C..
- Le rammentiamo che la proposta formulata si basa sulle informazioni da lei fornite, come riepilogate nel presente documento. La invitiamo, dunque, a confermare la correttezza di quanto qui riportato, sottoscrivendo il presente modulo dopo attenta rilettura.

Data: 15/10/2021

Firma dell'Intermediario

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

*Giuliana Turis*



# Az Multirischi



Polizza n. 501931048



# AZ Multirischi

La protezione specifica

## La tua polizza

Numero: 501931048  
Contraente ANFFAS ROMA ONLUS ASSOCIAZ.

## I tuoi riferimenti Allianz

Agenzia principale di ROMA 2000  
HOPERAPRIMA

VIA LAURENTINA 456 - 00142 ROMA  
Telefono: 06 5922590 -Fax: 06 54211992  
Email:ROMA13@AGEALLIANZ.IT  
PEC:HOPERAPRIMA@LEGALMAIL.IT

## Il sito internet

[www.allianz.it/areapersonale](http://www.allianz.it/areapersonale)  
Per consultare le informazioni relative alla tua polizza,  
alle scadenze e ai sinistri

## Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000  
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320  
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz  
Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

**Allianz** 

## Elenco documenti

### Si consegnano al cliente i seguenti documenti

---

- DIP Danni
- DIP aggiuntivo Danni
- Condizioni di assicurazione comprensive del glossario
- Allegato 3 - Informativa sul distributore
- Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto non-IBIP
- Allegato 4-ter - Elenco delle regole di comportamento del distributore
- Scheda di Polizza

**La presente copertina non costituisce parte del contratto.**

---

### Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito [Allianz.it](http://Allianz.it), registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

---

## Scheda di Polizza

### Contraente - Assicurato

Ragione Sociale: ANFFAS ROMA ONLUS ASSOCIAZ.  
Codice fiscale/Partita IVA: 07009661005  
Indirizzo: VIA AURELIA ANTICA 269  
C.A.P.: 00165 Città: ROMA (RM)

### Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 25/10/2021\* Scadenza: ore 24:00 del 11/05/2023  
Durata: anni 1 / mesi 6 / giorni 16

\* L'assicurazione ha effetto, in ogni caso, dal giorno del pagamento del Premio, come disciplinato dagli Art. 1.1 "Decorrenza dell' Assicurazione e pagamento del Premio" delle Condizioni di assicurazione.

### Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato dagli articoli delle Condizioni di assicurazione contenute in Polizza.

### Sezioni operanti e dettaglio premi (importi espressi in euro)

Sezioni presenti	Premi lordi annui
Responsabilita' civile	8.182,60
Incendio	1.510,40
<b>Totale</b>	<b>9.693,00</b>

### Premio

Importo annuo comprensivo delle imposte: 9.693,00 euro  
Periodicità del pagamento: Semestrale  
Importo alla firma: 88,55 euro

Prossima data di pagamento: 11/11/2021

### Informazioni sul premio

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:


- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

### Altri estremi contrattuali

Contratto: sostituzione  
Polizza sostituita: n. 501369056

Prodotto: AZ MULTIRISCHI

### Condizioni particolari di polizza



01K 00005019310486



Polizza n. 501931048

## Scheda di Polizza

I - Indicizzazione

### Dettaglio delle garanzie prestate

#### Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività di:

associazione - associazione che gestisce case famiglia/alloggi - associazione di volontariato con assistenza domiciliare ed accompagnamento ospedaliero, di supporto e sostegno ai bisognosi e le relative attività organizzative dell'ente	140 - Numero massimo di Volontari
associazione che gestisce case famiglia/alloggi	8 - Numero massimo di Unità abitative

#### Avvertenze:


- Il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'Impresa, verrà effettuato in considerazione delle limitazioni e/o detrazioni di seguito indicate.
- I massimali ed i limiti di indennizzo si intendono per periodo di assicurazione.

### Sezione Responsabilità Civile - Garanzie

Garanzia Responsabilità Civile Base	Massimale Franchigia	euro 2.000.000,00 per sinistro persona o cose 500 Euro per danni a cose, salvo sia di seguito riportata una diversa franchigia
danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi	Limite di indennizzo Scoperto	Euro 150.000 10% con il minimo di Euro 2.000
danni cagionati ai veicoli di terzi e/o prestatori di lavoro parcheggiati in appositi spazi nell' ambito della proprietà dell' Assicurato	Franchigia	500 Euro per veicolo danneggiato
danni cagionati a Terzi in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo a seguito di un evento improvviso e accidentale	Limite di indennizzo Scoperto	Euro 75.000 10% con il minimo di Euro 1.500
danni derivanti dallo svolgimento di attività di vigilanza presso la sede dell'Assicurato	Franchigia	500 Euro per danni provocati da cani
attività svolte presso terzi per i danni: - a cose di terzi "inamovibili" che si trovano nell' ambito di esecuzione dei lavori - da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute	Limite di indennizzo Scoperto	Euro 50.000 10% con il minimo di Euro 500 per danni a cose
RCO - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro	Massimale	euro 2.000.000 per sinistro con il limite di euro 1.000.000 per persona

#### Sezione Incendio - Cose assicurate presso:

### Fabbricato



01K 00005019310486



Polizza n. 501931048

## Scheda di Polizza

Ubicazione del rischio: VIA AURELIA ANTICA 269  
C.A.P.: 00165 Città: ROMA (RM)

Destinazione del fabbricato: nel fabbricato identificato in polizza la presenza di cinematografi, teatri, discoteche, night club, Sale da biliardo, Sale giochi, depositi di infiammabili, depositi di spedizionieri, attività industriali e/o artigianali, depositi commerciali non supera 1/3 della superficie complessiva coperta

Tipologia caratteristiche costruttive del Fabbricato: classe B


Attività dichiarata/e: associazione - associazione che gestisce case famiglia/alloggi - associazione di volontariato con assistenza domiciliare ed accompagnamento ospedaliero, di supporto e sostegno ai bisognosi e le relative attività organizzative dell'ente

### Avvertenze:

- Il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'Impresa, verrà effettuato in considerazione delle limitazioni e/o detrazioni di seguito indicate.
- I limiti di indennizzo si intendono per periodo di assicurazione.

### Sezione Incendio - Partite / Garanzie

FA - Fabbricato	Somma assicurata	euro 3.000.000,00
MA - Macchinari, attrezzature, arredamento	Somma assicurata	euro 50.000,00
Macchinari, attrezzature, arredamento posti sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella presente Scheda di Polizza	Limite di indennizzo	10% della partita Macchinari, attrezzature, arredamento con il massimo di euro 10.000
Valori e Preziosi	Limite di indennizzo	10% della partita Macchinari, attrezzature, arredamento con il massimo di euro 10.000
MEPR - Mercì a Primo Rischio Assoluto	Somma assicurata	euro 5.000,00
Mercì poste sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella presente Scheda di Polizza	Limite di indennizzo	10% della partita Mercì con il massimo di euro 10.000
Mercì diverse da quelle proprie delle attività dichiarate	Limite di indennizzo	10% della partita Mercì con il massimo di euro 3.000
COP - Cose particolari	Somma assicurata	euro 5.000,00
Bang sonico	Franchigia	euro 150
Fumo	Franchigia	euro 150
Urto veicoli	Franchigia	euro 150
Spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico idoneo i residui del sinistro	Limite di indennizzo	10% dell'indennizzo liquidato con il massimo di euro 10.000
RT - Ricorso Terzi	Somma assicurata Limite di indennizzo	euro 750.000,00 10% della Somma assicurata RT - Ricorso terzi per danni da inquinamento e interruzione attività di terzi
FE - Fenomeno elettrico	Somma assicurata Scoperto	euro 2.500,00 10% con il minimo di euro 150
AC - Acqua condotta	Limite di indennizzo Franchigia	euro 100.000 euro 150
ATM - Eventi atmosferici	Somma assicurata	euro 3.077.500,00 (*)



01K 00005019310486



Polizza n. 501931048

## Scheda di Polizza

	Limite di indennizzo	80% calcolato come previsto nella "Tabella di composizione delle somme assicurate" di seguito indicata
	Scoperto	10% con il minimo di euro 150 e massimo di euro 50.000
SSI - Spese Straordinarie Incendio	Somma assicurata Limite di indennizzo	euro 10.000,00 20% della somma assicurata SSI - Spese Straordinarie Incendio con il massimo di 1.500 per spese non documentate
AR - Alimentari refrigerati	Somma assicurata Franchigia	euro 2.500,00 euro 150
RF - Rigurgito fognature	Limite di indennizzo Scoperto	euro 10.000 10% con il minimo di euro 150
SR - Spese di ricerca e ripristino	Somma assicurata Scoperto	euro 1.500,00 10% con il minimo di euro 150
LA - Lastre	Somma assicurata Franchigia	euro 2.500,00 euro 150
OP - Onorari Periti	Somma assicurata	euro 2.500,00
OC - Onorari Consulenti	Somma assicurata	euro 2.500,00

(\*) Per calcolare la Massima esposizione delle garanzie (Limite di indennizzo), fare riferimento alla "Tabella di composizione delle somme assicurate" della presente Scheda di polizza.

### TABELLA DI COMPOSIZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Con riferimento alle garanzie di seguito elencate (qualora assicurate):


- ATM - Eventi atmosferici
- ESP - Eventi socio politici, atti vandalici e Terrorismo
- SN - Sovraccarico neve
- TER - Terremoto
- IAL - Inondazione Alluvione

I limiti di indennizzo espressi in percentuale nella Tabella suindicata, verranno calcolati sulla sommatoria delle seguenti partite (qualora assicurate):

- FA - Fabbricato
- MA - Macchinari, attrezzature, arredamento
- ME - Merci o MEPR - Merci a Primo Rischio Assoluto
- COP - Cose particolari
- CPAI - Cose pregiate aventi valore artistico
- SSI - Spese straordinarie Incendio
- PCL - Perdita dei canoni di locazione
- SDS - Spese demolizione e sgombero in aumento
- AR - Alimentari refrigerati
- SSR - Spese di ricollocamento
- OP - Onorari Periti
- OC - Onorari Consulenti

e, tranne che per la garanzia SN - Sovraccarico neve (qualora assicurata), sommando l'ulteriore partita CA - Cose all'aperto semprechè richiamata.

### Altre condizioni / Precisazioni



01K 00005019310486



Polizza n. 501931048

## Scheda di Polizza

Sono altresì esclusi i danni verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie.

Per epidemia si intende l'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.

Per pandemia si intende la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.

### Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Rimb.Premi netti (2)	Saldo imp. Prima rata	Aliquota Imposta	Importo Imposte	Importo lordo alla firma
Incendio ed elementi naturali	45,29	0,00	45,29	22,25 %	10,08	55,37
Altri danni ai beni - incendio	3,64	0,00	3,64	22,25 %	0,81	4,45
R.C. generale	323,02	301,81	21,21	22,25 %	4,72	25,93
Perdite pecuniarie di vario genere	1,53	0,00	1,53	22,25 %	0,34	1,87
Altri danni ai beni - cristalli	0,77	0,00	0,77	21,25 %	0,16	0,93
<b>Totali</b>	<b>374,25</b>	<b>301,81</b>	<b>72,44</b>		<b>16,11</b>	<b>88,55</b>

(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

(2) Il rimborso è dovuto per effetto della sostituzione della polizza n. 501369056 pagata fino al 11/11/2021


### Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara:

- che al momento dell'emissione di questo contratto non sono in vigore altre coperture assicurative per i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza, ad eccezione di eventuali coperture assicurative cumulative offerte da associazioni, enti o società;

- che non vi sono stati annullamenti o disdette di coperture assicurative aventi per oggetto i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza;

- che nel triennio precedente l'emissione di questo contratto non si sono verificati sinistri causati da eventi in relazione ai rischi previsti dalla presente Polizza;



Polizza n. 501931048


## Scheda di Polizza

### Sottoscrizioni

Il sottoscritto Contraente dichiara:



- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:
  - il set informativo costituito da:
    - DIP Danni ed. DIP-056-02-ed.01012019 ;
    - DIP aggiuntivo Danni ed. DIPA-056-02-ed.25092021 ;
    - Condizioni di assicurazione comprensive del glossario ed. 56-02-01/01/2019 ;
  - copia del documento "Informativa sul distributore" conforme all'allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;
  - copia del documento "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP" conforme all'allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;
  - copia del documento "Elenco delle regole di comportamento del distributore" conforme all'allegato 4 - ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;
- di conoscere ed accettare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, in base alle quali è prestata l'Assicurazione;
- di impegnarsi a consegnare a ciascun Assicurato copia del set informativo costituito dai documenti sopra indicati, esonerando così l'Intermediario ed Allianz S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tale obbligo;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che l'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che il presente contratto non contiene cancellature o rettifiche.

Sottoscritto il \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_



Allianz S.p.A.

Firma del Contraente/Legale Rappresentante



Polizza n. 501931048

## Scheda di Polizza

Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Art. "Durata e proroga dell'assicurazione"
- Art. "Recesso in caso di sinistro"

### SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

- Art. "Rischi esclusi dall'assicurazione"
- Disciplina specifica contenuta nelle Condizioni Speciali
- Disciplina contenuta nelle Garanzie Aggiuntive
- Art. "Obblighi"

### SEZIONE INCENDIO

- Art. "Rischi esclusi dall'assicurazione"
- Disciplina specifica contenuta nelle Condizioni Speciali
- Disciplina contenuta nelle Garanzie Aggiuntive
- Art. "Obblighi"
- Art. "Procedura per la valutazione del danno"
- Art. "Mandato dei periti"
- Art. "Determinazione del danno"

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

*Giuliano Durio*


- di essere stato messo in condizione di assumere una decisione informata, avendo manifestato le proprie richieste ed esigenze assicurative così come riepilogate nel documento "Riepilogo delle RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CLIENTE" e avendo ricevuto dall'Intermediario le informazioni sul prodotto assicurativo.

Firma dell'Intermediario

\_\_\_\_\_

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

*Giuliano Durio*



Polizza n. 501931048

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

## Condizioni di assicurazione

### INDICE NORMATIVA

#### 1. DEFINIZIONI

#### 2. CONDIZIONI GENERALI

#### 3. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

#### 4. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

#### 5. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROPRIETARIO DI FABBRICATO

#### 6. SEZIONE INCENDIO

#### 7. SEZIONE FURTO E RAPINA

## Condizioni di assicurazione

### 1. DEFINIZIONI

**Addetti:** i titolari, i soci ed i Prestatori di lavoro.

**Apparecchiature elettroniche:** dispositivi elettronici autonomi finalizzati prevalentemente all'elaborazione e/o la trasmissione di segnali elettrici, dati analogici o digitali e non all'erogazione della potenza elettrica e/o alla sua trasformazione in potenza meccanica.

**Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Collezione:** raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.

**Colpo d'ariete:** l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

**Contraente:** persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

**Cose (definizione valida ai fini della Sezione RC):** sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

**Cose assicurate (definizione valida ai fini delle Sezioni Incendio, Furto):** le Cose individuate all'interno dell'art. "Cosa si assicura" contenuto nella Sezione Incendio e/o nella Sezione Furto e Rapina.

**Costo commerciale:** valore delle Merci stimato in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali e i diritti doganali, ma senza tener conto dei profitti sperati. Ove la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

**Danno liquidabile:** danno determinato in base alle condizioni di Polizza senza tener conto di limiti, scoperti e franchigie eventualmente applicabili.

**Esplosivi:** sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;

- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi indicati nell'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

**Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Franchigia:** somma stabilita contrattualmente in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del Danno liquidabile.

**Implosione:** repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

**Impresa:** Allianz Spa.

**Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

**Incombustibili:** si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Indennizzo:** somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro, dopo l'applicazione al Danno liquidabile di limiti, franchigie/scoperti eventualmente previsti nella Scheda di Polizza.

**Infiammabili:** sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali- che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;

- liquidi e solidi non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;

- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;

- sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;

- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano;

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17-12-1977 - allegato V e successive modifiche ed integrazioni.

**Infissi:** telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.

**Inondazione, Alluvione:** fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, bacini ed invasi d'acqua naturali od artificiali, da qualunque causa determinata e che sia caratterizzata da violenza riscontrabile su una pluralità di Cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze dell'Ubicazione assicurata.

**Lastre:** le lastre di cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti nonché loro eventuali lavorazioni ed iscrizioni, esistenti nei locali la cui Ubicazione è indicata in Polizza.

**Limite di Indennizzo:** l'importo, entro la Somma Assicurata o entro il Massimale, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alla singola garanzia prestata.

**Massimale/Somma Assicurata:** importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, per periodo assicurativo, in relazione alle garanzie prestate.

**Merci speciali:** celluloidi (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espansive o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merci).

Non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

## Condizioni di assicurazione

**Periodo di assicurazione:** nel caso in cui l'assicurazione preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza dell'assicurazione e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue di Polizza; nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

**Polizza:** documento attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

**Premio:** somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

**Prestatori di lavoro:** tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale - anche per periodi inferiori all'anno - per l'esercizio dell'attività sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del Codice Civile e i loro dipendenti.

Sono comunque considerati Prestatori di lavoro i soci soggetti agli adempimenti INAIL previsti dalle vigenti normative.

**Primo rischio assoluto:** forma di assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

**Regola proporzionale:** criterio secondo il quale l'Impresa riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle Cose assicurate dichiarato nella Scheda di Polizza sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile.

**Rigurgito:** riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

**Scheda di Polizza:** documento riepilogativo della copertura assicurativa che è parte integrante della Polizza.

**Scoperto:** somma stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'Assicurato, calcolata in percentuale del Danno liquidabile e da esso dedotta.

**Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**Serramenti:** strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, ecc., destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti.

**Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Solai:** complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse le pavimentazioni.

**Terremoto:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

**Terrorismo:** qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

**Tetto:** complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli, intesi come le parti terminali delle canne fumarie che fuoriescono dal tetto, e tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana quali gronde e pluviali.

**Traboccamento:** fuoriuscita di liquidi dal colmo di grondaie e pluviali, causata da incapacità degli stessi a smaltire l'acqua piovana.

**Ubicazione:** insediamento specificato in Scheda di Polizza in cui si trovano le Cose assicurate. Sono comprese le pertinenze entro i 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale.

**Valore a nuovo:**

- per il Fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato al momento del Sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area.
- per Macchinari, attrezzature, arredamento: la spesa necessaria per rimpiazzare le Cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

**Valore allo stato d'uso:** il Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, destinazione, qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

**Valore intero:** forma di assicurazione che prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Polizza n. 501931048

## Condizioni di assicurazione

### 2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

---

#### Art. Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### Art. Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza. In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

#### Art. Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

#### Art. Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

#### Art. Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

#### Art. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e, in deroga al predetto articolo, rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### Art. Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005.

In tutti i casi, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non trascorso sulle Somme assicurate in essere al momento del recesso. Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

#### Art. Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

#### Art. Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

#### Art. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

## Condizioni di assicurazione

### 3. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Le Condizioni Particolari indicate nel presente paragrafo sono operanti solo se richiamate nella Scheda di Polizza.

#### I - Indicizzazione

Premesso che con l'espressione:

- "indice" si intende l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT;
- "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio;

alla scadenza di ogni rata annuale di Premio, il Premio stesso, le Somme/Massimali assicurati ed i Limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) e previsti nella Scheda di Polizza si intendono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente. Sono esclusi da tale indicizzazione gli Scoperti/Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

### 4. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

#### Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile

##### Art. Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga - entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di Polizza e ferme le esclusioni previste al presente articolo, all'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" nonché, se presenti, nei paragrafi Condizioni Speciali e Garanzie Aggiuntive della presente sezione - a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;

in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso e colposo di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della L. n. 222/1984 e successive modifiche ed integrazioni per i danni subiti da terzi.

L'Assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- per i danni cagionati a terzi da Prestatori di lavoro, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. L'Assicurazione comprende i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate e vale entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. **La presente garanzia è prestata previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.** Qualora esista Polizza di RCA, la presente garanzia si intende prestata a "secondo rischio", e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta Polizza, e fino alla concorrenza del Massimale con la presente garanzia. Nel caso in cui la Polizza di RCA, pur essendo regolarmente in essere, non copra il Sinistro, la presente garanzia opera a "primo rischio";
- per i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di tutti i fabbricati o porzione di essi ove si svolge l'attività indicata nella Scheda di Polizza, comprese le pertinenze e dipendenze, nonché le relative attrezzature e impianti;
- per i danni cagionati dai lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati ove si svolge l'attività; inoltre, per la committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione dei fabbricati ove si svolge l'attività previsti dal D. Lgs. 81/2008 (ed eventuali successive modifiche o integrazioni), ed eseguiti in conformità al decreto stesso, la garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, **purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale;**
- per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, **ferma restando l'esclusione dei danni alle Cose trasportate sui mezzi stessi.** Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso dei mezzi. **La presente garanzia è prestata previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;**
- per i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata nella Scheda di Polizza;

## Condizioni di assicurazione

- per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi compreso il mancato uso dei locali, purchè conseguenti a sinistri indennizzabile a termini di Polizza. La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;
- per i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro che si trovano in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori. La presente garanzia è prestata previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;
- per i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro parcheggiati in appositi spazi nell'ambito della proprietà dell'Assicurato, ad esclusione di quelli di pertinenza degli impianti sportivi e salvo quanto previsto dalle specifiche Condizioni Speciali. La presente garanzia è prestata con applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza per ogni veicolo danneggiato;
- per i danni derivanti da proprietà e manutenzione di insegne, targhe, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale;
- per i danni cagionati a Terzi in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati, da parte di sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di un evento improvviso e accidentale, dagli insediamenti nei quali l'Assicurato svolge la sua attività. La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;
- per i danni derivanti dalla gestione di bar annessi all'attività principale nonché la proprietà o uso di macchine automatiche per la distribuzione delle bevande;
- per i danni cagionati da cibi o bevande somministrati o smerciati presso i locali in cui si svolge l'attività assicurata, escluso l'eventuale ristorante, entro un anno dalla consegna e, comunque, entro il periodo di validità dell'Assicurazione, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, la garanzia è prestata per i danni dovuti a vizio originario del prodotto;
- per i danni derivanti dallo svolgimento di attività di vigilanza effettuata anche con guardie armate e cani; per i danni provocati da cani, la presente garanzia è prestata previa applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza;
- per i danni derivanti dalla responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. La presente garanzia è prestata anche la responsabilità personale dei Prestatori di lavoro che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- per i danni derivanti dalla partecipazione a mostre, fiere e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand;
- per i danni derivanti da servizi sanitari prestati in ambulatori e infermeria e posti di pronto soccorso esercitati nell'ambito dell'attività assicurata compresa la responsabilità personale, esclusa quella professionale, dei sanitari e degli addetti al servizio.

Qualora le attività vengano svolte da terzi, l'Assicurazione copre la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato quale committente delle attività stesse: in questo caso e a parziale deroga dell'art. "Persone non considerate Terzi" della presente sezione, sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, anche i subappaltatori ed i loro dipendenti, semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Nel caso in cui le attività siano svolte presso terzi l'Assicurazione comprende:

- i danni alle Cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che, per volume e peso, non possano essere rimosse;
- i danni a Cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute.

La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

### Art. Rischi esclusi dall'Assicurazione

#### L'Assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da comportamenti consapevoli, prolungati e reiterati tenuti dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata, che abbiano già dato origine a richieste di risarcimento da parte di terzi e per i quali l'Assicurato, dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, non abbia posto in essere provvedimenti atti ad evitare, in relazione alla stessa prestazione d'opera, il ripetersi degli stessi eventi dannosi oggetto della richiesta di risarcimento. L'esclusione non si applica qualora gli eventi dannosi siano frutto di comportamenti insiti nelle modalità di esecuzione dell'attività dichiarata non altrimenti evitabili;
- da furto;
- ascrivibili in tutto o in parte direttamente o indirettamente all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- derivanti da trasformazioni o da assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);
- derivanti da campi elettromagnetici;

## Condizioni di assicurazione

- derivanti dall'utilizzo di prodotti e/o organismi geneticamente modificati;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- conseguenti all'utilizzo di fuochi pirotecnici;
- punitivi di qualsiasi natura;
- da rischi aeronautici di qualsiasi tipo nonché quelli subiti da aeromobili;
- derivanti dalla proprietà e uso di giochi gonfiabili;
- da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque non abbia compiuto il 16° anno d'età;
- a Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, fermo quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione relativamente ai danni ai veicoli di terzi;
- alle Cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- a Cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione relativamente alle attività svolte presso terzi;
- alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, fermo quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione relativamente ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro nonché relativamente alle attività svolte presso terzi;
- alle colture;
- alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- cagionati da prodotti e/o Cose in genere dopo la loro messa in circolazione, fermo quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione relativamente alla somministrazione e smercio di cibi e bevande nei locali in cui si svolge l'attività assicurata;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; fermo quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione relativamente alle ipotesi di inquinamento accidentale;
- conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato e dai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000 e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- derivanti da atti di Terrorismo;
- derivanti da attività relative ad impianti o installazione in mare non saldamente assicurati alla riva;
- derivanti da prestazioni mediche, infermieristiche e sanitarie in genere;
- derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi diversi da quelli in cui si svolge l'attività assicurata.

### Art. Persone non considerate terzi

#### Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;
- se l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente, nonché le società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- le persone che, essendo con l'Assicurato in rapporto di dipendenza, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'esercizio dell'attività oggetto dell'Assicurazione.

**Limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale sono tuttavia considerati terzi:**

- i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL;
- i titolari ed i dipendenti di altre ditte che si trovino presso l'Assicurato per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano parte a lavori oggetto dell'attività dell'Assicurato;
- i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'Assicurazione;
- ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette ad assicurazione obbligatoria - appartenenti ad altre ditte - che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno presso l'Assicurato, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.

### Condizioni Speciali

**Le Condizioni Speciali indicate nel presente paragrafo integrano/derogano le Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile**

Polizza n. 501931048

## Condizioni di assicurazione

Disciplina comune a tutte le tipologie di Associazione

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

Ad integrazione di quanto previsto nel Glossario, si precisa che per Associati devono intendersi gli iscritti, soci, volontari.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, la garanzia è operante anche per i danni derivanti:

- dalla responsabilità civile personale del presidente dell'associazione e degli organi direzionali, degli allievi, degli assistenti, degli Associati, degli insegnanti e istruttori non sportivi per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento dell'attività assicurata. I soggetti sopraindicati, esclusi coloro che svolgono attività sportiva, sono considerati terzi tra di loro, a condizione che dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime, di cui all'art. 583 codice penale.
- dall'organizzazione di gite sociali e trasferte, ad esclusione di quelle che prevedono escursioni con guide alpine o immersioni subacquee.

Ad integrazione dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, l'Assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da atti vandalici, eventi socio-politici quali tumulti popolari, sommosse;
- causati o subiti da persone non associate ammesse a prendere parte all'attività svolta dall'Assicurato;
- derivanti dalla proprietà ed esercizio di tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri; impianti sciistici e di risalita;
- subiti dalle persone che cavalcano o conducono gli animali nonché da qualsiasi persona che assiste o governa gli stessi;
- subiti dai cavalli;
- relativi all'esercizio di teatri, cinematografi e musei;
- causati da allievi che svolgono stage e/o tirocinio presso enti;
- derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, raduni, colonie e campus.

Ad integrazione dell'art. "Persone non considerate Terzi" della presente sezione, si precisa che gli artisti, i musicisti e gli orchestrali non sono considerati terzi.

Disciplina specifica valida per l'Associazione che gestisce case famiglia/alloggi

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di case famiglia e/o alloggi per minori o persone disagiate.

L'assicurazione è operante a condizione che le singole unità abitative destinate a minori o persone disagiate ospitino non più di cinque persone.

E' compresa in garanzia la responsabilità civile personale dei minori e persone disagiate per danni arrecati a terzi nella conduzione della casa e/o alloggio.

Disciplina specifica valida per l'Associazione di pubblica assistenza (soggetta alla legge quadro sul volontariato n. 266/91)

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'Associazione di volontariato indicata nella Scheda di Polizza e soggetta alla L. n.266 /1991 e successive modifiche ed integrazioni.

### Garanzie aggiuntive della Responsabilità Civile

Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.

Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

RCO - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

E' esclusa dall'Assicurazione RCO la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente:

- alle malattie professionali che colpiscano i propri Prestatori di lavoro;
- all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- a trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero a produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- a detenzione o impiego di esplosivi.

Polizza n. 501931048

## Condizioni di assicurazione

Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purchè detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

**Resta inteso che, ove fosse avanzata una richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL, per quanto liquidato da tale Istituto all'infortunato o ai suoi aventi causa, l'Impresa risponderà nel limite del Massimale per l'Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro.**

In caso di danno che colpisca i Prestatori di lavoro, anche gli eventuali Danni subiti dai congiunti dello stesso in conseguenza del Sinistro saranno indennizzati nel limite del Massimale previsto per l'Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro.

### Operatività delle garanzie della Responsabilità Civile

#### Art. Efficacia dell'Assicurazione

L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato degli eventuali requisiti /autorizzazioni richiesti dalla legge e/o dai regolamenti per lo svolgimento dell'attività dichiarata.

#### Art. Validità territoriale

L'Assicurazione della Responsabilità Civile vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.

L'Assicurazione della garanzia aggiuntiva "Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro" vale per il mondo intero.

#### Art. Corresponsabilità

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza. Detto Massimale, per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento **resta, per ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.**

#### Art. Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Impresa risponde soltanto per la quota di danno di pertinenza dell'Assicurato stesso.

#### Art. Calcolo del Premio per Associazione che gestisce case famiglia/alloggi

Il Premio viene calcolato sul numero massimo delle unità abitative destinate a casa famiglia/alloggio indicato nella Scheda di Polizza e dichiarato dal Contraente al momento della stipulazione del presente contratto.

**Qualora il numero massimo delle unità abitative subisca delle variazioni rispetto alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvede all'aggiornamento del contratto adeguando le condizioni ed il Premio.**

**Qualora il Contraente dovesse involontariamente omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero massimo di unità abitative, l'Impresa rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile, a condizione che il numero di unità abitative sia superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.**

#### Art. Calcolo del Premio per Associazione di pubblica assistenza (soggetta alla legge quadro sul volontariato n. 266/1991)

Il Premio viene calcolato sul numero massimo dei volontari indicato nella Scheda di Polizza e dichiarato dal Contraente al momento della stipulazione del presente contratto.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità dei volontari.

**Per la loro identificazione si farà riferimento all'apposito registro - che il Contraente è tenuto ad esibire in qualunque momento l'Impresa ne faccia richiesta - tenuto conformemente a quanto previsto dalla L. n. 266/1991 e relativo D.L. del 14.02.92 e successive modifiche ed integrazioni.**

**Qualora il numero massimo dei volontari subisca delle variazioni rispetto alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvede all'aggiornamento del contratto adeguando le condizioni ed il Premio.**

**Qualora il Contraente dovesse involontariamente omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero massimo di volontari, l'Impresa rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile, a condizione che il numero di volontari risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.**

### Norme in caso di Sinistro della Responsabilità Civile

#### Art. Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- darne avviso all'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando il numero di Polizza, luogo, data e ora dell'evento, descrizione dei fatti, delle persone e delle Cose coinvolte. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile;

Polizza n. 501931048

## Condizioni di assicurazione

- ☒ informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; in tal caso l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- ☒ astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa;
- ☒ produrre la documentazione ufficiale dell'Associazione attestante il numero e le generalità degli Associati, degli Addetti e dei Volontari nei casi in cui l'Assicurato sia un' Associazione.

### Art. Gestione delle vertenze – spese di resistenza

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale e amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. L'Impresa ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato né delle spese di giustizia penale.

## 5. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROPRIETARIO DI FABBRICATO

Sezione non presente

## 6. SEZIONE INCENDIO

### Norme che regolano l'Assicurazione Incendio

#### Art. Cosa si assicura

L'Impresa assicura le Cose di seguito descritte, anche se di proprietà di terzi, sempre che la relativa partita sia richiamata nella Scheda di Polizza.

#### Fabbricato:

L'intera costruzione edile con le opere di fondazione o interrate e le sue pertinenze, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, compresi gli impianti fissi necessari alla sua conduzione, le opere di finitura, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, fissi, infissi, ad esclusione di tutto quanto rientrante nella definizione di Macchinari, attrezzature, arredamento.

Se l'Assicurazione è riferita a singole porzioni di Fabbricato, essa si estende alle relative quote della parti costituenti proprietà comune.

#### Macchinari, attrezzature, arredamento:

Mobilio, arredamento, attrezzature, utensili, materiali d'ufficio, impianti, silos e i serbatoi, macchinari, apparecchi, Apparecchiature elettroniche in genere, scorte, dotazioni ed approvvigionamenti, compreso il contenuto nelle pertinenze riferibile ad attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro di simile, il tutto in quanto necessario all'espletamento delle attività indicate nella Scheda di Polizza e svolte presso l'Ubicazione del rischio.

Sono compresi gazebo e tettoie esterne amovibili, strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, entro i limiti previsti dall' art. "Tolleranze concernenti le caratteristiche costruttive del Fabbricato" delle Condizioni di operatività della presente sezione.

Si intendono altresì convenzionalmente assicurati all'interno di detta definizione gli impianti, anche fissi, opere di abbellimento, sistemazione ed utilità installati dal conduttore e/o di sua proprietà purché con la presente Polizza non sia assicurato il Fabbricato.

Sono esclusi da questa definizione le Merci, i Valori e Preziosi, Cose particolari, beni ed effetti personali dell'assicurato e/o dei suoi dipendenti, fornitori, clienti.

#### Merci:

- ☒ Merci proprie dell'attività dichiarata;
- ☒ materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti;
- ☒ scorte e materiali di consumo;
- ☒ imballaggi e supporti;
- ☒ stampati e materiale pubblicitario;

Polizza n. 501931048

## Condizioni di assicurazione

- lubrificanti, carburanti e combustibili;
- scarti e residui di lavorazione.

### Merci diverse:

Sono comprese le Merci diverse da quelle proprie delle attività dichiarate con il **Limite di Indennizzo** indicato nella **Scheda di Polizza**.

### Cose particolari:

- Archivi: archivi in genere, documenti, licenze, registri, disegni, stampati, films e microfilms, pellicole e fotocolor;
- Supporti dati: qualsiasi materiale fisso o intercambiabile (magnetico, ottico, scheda e/o banda perforata), utilizzato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente e/o da programmi;
- Modelli e stampi: modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

### Valori e Preziosi:

- carte valori, denaro, titoli di credito in genere (ossia i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili);
- buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporto;
- valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore;
- gioielli, oggetti anche solo in parte in argento, platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, coralli e altri materiali preziosi lavorati o grezzi, collezioni e raccolte di oggetti preziosi.

Valori e Preziosi rientrano convenzionalmente nella partita Macchinari, attrezzature, arredamento con i **Limiti di Indennizzo** indicati nella **Scheda di Polizza**.

### Cose pregiate aventi valore artistico:

- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d'arte (esclusi i Preziosi);
- Collezioni e/o raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi;
- pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi.

### Sono inoltre compresi entro gli eventuali Limiti di Indennizzo previsti nella Scheda di Polizza:

- Merci e/o Macchinari, attrezzature, arredamento posti sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda di Polizza - **purché non all'aperto** - in deposito e/o lavorazione, presso esposizioni, fiere o mostre. Tali ubicazioni devono trovarsi entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. In caso di Sinistro, il valore di dette Cose non viene utilizzato per la determinazione delle Somme Assicurate ai fini dell'applicazione della regola proporzionale stabilita all'art. "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale" della presente sezione;
- Infiammabili, Merci speciali, Esplosivi che si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Macchinari, attrezzature, arredamento **secondo le modalità previste in Polizza**.

### Cose non assicurate:

- aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. o ad altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione;
- specchi d'acqua, animali, alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere;
- Cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

L'Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle Cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'attività dichiarata nella Scheda di Polizza.

Il Contraente e/o Assicurato hanno l'obbligo di fornire all'Impresa tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### Art. Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa indennizza, **nella forma di copertura prescelta**, entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di Polizza e ferme le esclusioni previste al presente articolo, all'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" nonché, se presenti, nei paragrafi Condizioni Speciali e Garanzie Aggiuntive della presente sezione - i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- Incendio;
- azione del fulmine;
- Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, meteoriti e corpi volanti, loro parti o di Cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
- bang sonico determinato da superamento del muro del suono da parte di aeromobili ed oggetti in genere, **previa applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza**;
- caduta di ascensori e montacarichi;

Polizza n. 501931048

## Condizioni di assicurazione

- urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio, in transito sulla pubblica via, **previa applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza;**
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli impianti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, **previa applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza;**

L'Impresa indennizza inoltre:

- i danni consequenziali intendendosi per tali i danni materiali, conseguenti agli eventi di cui sopra, causati dalle Cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di fluidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito le Cose assicurate oppure Cose poste nell'ambito di 20 metri da esse;
- i guasti arrecati alle Cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso;
- le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del Sinistro, **esclusi quelli radioattivi di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro, fino a concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

Nella Somma assicurata alla partita Fabbriato sono compresi gli oneri di concessione edilizia che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica per la ricostruzione o ripristino del Fabbriato danneggiato, in quanto previsti da leggi e/o regolamenti.

### Art. Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Impresa non indennizza i danni:

- causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- causati da esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici;
- causati da dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- di Furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- causati da Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni, Alluvioni, trombe d'aria, uragani, maremoto, mareggiate, frane, valanghe, slavine;
- agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- subiti dalle Merci e/o alimentari in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
- dovuti a smagnetizzazione, errata registrazione, cancellazione o cestinatura di dati e software in genere sugli stessi memorizzati;
- dovuti a utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati od altre informazioni (anche da/a siti web o simili);
- dovuti a attacco o infezione di virus informatici in genere;
- dovuti a perdita, alterazione o distruzione (totali o parziali) di dati, programmi di codifica o software; indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e/o di ogni sistema di elaborazione basato su chip o logica integrata.

### Condizioni Speciali

**Le Condizioni Speciali indicate nel presente paragrafo integrano/derogano le Norme che regolano l'Assicurazione Incendio.**

Destinazione del fabbricato

Ai fini dell'operatività dell'Assicurazione resta inteso che:

- l'intero fabbricato assicurato o contenente le Cose assicurate è adibito per non meno di 2/3 della superficie complessiva dei piani (compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto ed inoccupabile) ai seguenti usi:
  - abitazioni civili, uffici, studi professionali,
  - chiese, musei, pinacoteche,
  - alberghi, pensioni, ricoveri,
  - stabilimenti termali, bagni pubblici,
  - ospedali, case di cura,
  - scuole, collegi,
  - biblioteche,

Polizza n. 501931048

## Condizioni di assicurazione

- caserme,
- palestre pubbliche e private,
- fabbricati in corso di costruzione, fabbricati vuoti;
- nel residuo terzo non esistono cinematografi, teatri, discoteche, night-club, sale da biliardo, sale giochi, depositi di infiammabili, depositi di spedizionieri, attività industriali e/o artigianali, depositi commerciali.

### Garanzie Aggiuntive Incendio

Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.

Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

#### RT - Ricorso Terzi

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese (quale civilmente responsabile a sensi di Legge) per danni materiali direttamente causati alle Cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo e da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi, purché tali danni siano conseguenti a Sinistri indennizzabili a termini della presente garanzia, con il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.

L'Assicurazione non comprende i danni a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate.

#### Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa ha la facoltà di assumere la direzione della causa e difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Quanto alle spese giudiziali, si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

#### FE - Fenomeno elettrico

A parziale deroga dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici.

#### Sono esclusi i danni:

- derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;
- dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;
- verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti;
- a tubi, valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce.

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

#### AC - Acqua condotta

Ad integrazione di quanto previsto nell'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di:

- rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbricato, anche se causata da gelo;
- Traboccamento di elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana, anche se causato da accumulo di neve o grandine. Sono comunque esclusi i danni conseguenti a ostruzione dovuta a carenza di manutenzione.

In caso di gelo sono esclusi i danni causati dalla rottura degli impianti suddetti se:

- installati all'aperto, anche interrati;
- l'attività assicurata risulti sospesa da più di 48 ore (96 in caso di festività) consecutive antecedentemente al Sinistro.

#### L'Impresa non indennizza:

- i danni causati da vetustà, usura, corrosione dei suddetti impianti;

Polizza n. 501931048

## Condizioni di assicurazione

- ☒ i danni causati da umidità, stillicidio, Rigurgito di fognature e/o altri condotti;
- ☒ i danni causati da colaggio o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- ☒ le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- ☒ i danni alle Merci poste nei locali interrati e seminterrati;
- ☒ i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

### ATM - Eventi atmosferici

A parziale deroga dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da:

- ☒ uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e quanto da esso trasportato;
- ☒ bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei Fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

L'Impresa non indennizza i danni:

a) causati da:

- ☒ intasamento o Traboccamento di gronde, pluviali e sistemi di scarico con o senza rottura degli stessi;
- ☒ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- ☒ mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- ☒ formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- ☒ gelo, sovraccarico di neve;
- ☒ umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- ☒ cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- ☒ alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- ☒ recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne, pannelli solari, pannelli termici e fotovoltaici e consimili installazioni esterne;
- ☒ cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- ☒ fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- ☒ serramenti, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- ☒ lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

L'Impresa e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa provvede al rimborso della quota di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

### SSI - Spese Straordinarie Incendio

A parziale deroga dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività dichiarata, l'Impresa indennizza, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per la ripresa ed il proseguimento dell'attività stesa.

La garanzia si intende prestata per il tempo tecnico strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 6 mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

Nella Somma Assicurata sino alla concorrenza dello specifico sottolimito indicato nella Scheda di Polizza sono comprese le spese - necessariamente ed effettivamente sostenute - anche se mancanti della relativa documentazione.

L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- ☒ scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- ☒ difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività dichiarata e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- ☒ miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- ☒ cessazione definitiva dell'attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto fino a concorrenza della Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

Polizza n. 501931048

## Condizioni di assicurazione

### AR - Alimentari refrigerati

A parziale deroga dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli alimentari in refrigerazione causati da:

- mancato od anormale mantenimento della temperatura;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

**purché conseguenti:**

- a danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione;
- a guasti o rotture nell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

### RF - Rigurgito fognature

A parziale deroga di quanto previsto nella garanzia aggiuntiva "AC - Acqua condotta", l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da fuoriuscita di acqua dovuta a Rigurgito di fognatura. **Sono esclusi i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento** quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

### SR - Spese di ricerca e ripristino

A parziale deroga di quanto previsto nella garanzia aggiuntiva "AC - Acqua Condotta", limitatamente ai danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da fuoriuscita di acqua, l'Impresa indennizza le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura di impianti, nonché le relative spese per la demolizione e/o il ripristino.

**Sono escluse le spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di impianti installati all'aperto, anche se interrati.**

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

### LA - Rottura Lastre

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle lastre di cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti.

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per la sostituzione delle stesse con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione, con l'esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

**Non si rimborsano le rotture derivanti da:**

- Eventi atmosferici e Sovraccarico neve;
- atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici;
- operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici;
- rimozione delle Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate, nonché le rotture di Lastre che alla data di entrata in vigore del presente contratto, non fossero integre ed esenti da difetti.

**Non costituiscono spese rimborsabili le scheggiature e rigature.**

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

### OP - Onorari Periti

L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa le spese sostenute e documentate dal Contraente/Assicurato per onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. "Procedura per la valutazione del danno" della presente sezione nonché l' eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, fino a concorrenza della Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

### OC - Onorari Consulenti

L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa le spese sostenute e documentate dal Contraente/Assicurato per onorari di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti in genere, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle Cose distrutte o danneggiate, fino a concorrenza della Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

## Operatività delle garanzie Incendio

### Art. Validità territoriale

L'Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni alle Cose assicurate che si verifichino nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Polizza n. 501931048

## Condizioni di assicurazione

### Art. Destinazione dei locali

L'Assicurazione è prestata a condizione che i locali indicati nella Scheda di Polizza e le eventuali pertinenze siano adibiti all'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza e alle attività complementari e sussidiarie strettamente connesse.

### Art. Caratteristiche costruttive del Fabbricato

Su indicazione del Contraente l'Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i locali e relative pertinenze assicurate o contenenti le Cose assicurate, siano o facciano parte di un Fabbricato avente una delle seguenti caratteristiche, come indicato nella Scheda di Polizza:

#### Caratteristiche costruttive del fabbricato - classe A

- ▣ strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizi
- ▣ strutture portanti del tetto in materiali incombustibili e/o legno lamellare
- ▣ manto di copertura del tetto, solai e pareti esterne in materiali incombustibili

#### Caratteristiche costruttive del fabbricato - classe B

- ▣ strutture portanti verticali in materiali incombustibili
- ▣ le strutture portanti del tetto in materiali incombustibili e/o legno lamellare
- ▣ manto di copertura del tetto, solai e pareti esterne in materiali incombustibili
- ▣ nei fabbricati a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno

#### Caratteristiche costruttive del fabbricato - classe C

- ▣ strutture portanti verticali in materiali incombustibili
- ▣ le strutture portanti del tetto anche combustibili
- ▣ manto di copertura del tetto e pareti esterne in materiali incombustibili
- ▣ solai, ove esistano, combustibili.

### Art. Tolleranze concernenti le caratteristiche costruttive del Fabbricato

Ai fini della determinazione delle caratteristiche del Fabbricato non hanno influenza:

- ▣ le coibentazioni e le soffittature in materiali combustibili;
- ▣ le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso;
- ▣ i materiali combustibili presenti nella copertura e nelle pareti esterne del Fabbricato purchè non eccedenti 1/3 della superficie della copertura e delle pareti esterne singolarmente considerate;
- ▣ i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato, calcestruzzo o metallo;
- ▣ i materiali combustibili rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm da materiali incombustibili, purchè non usati per strutture portanti;
- ▣ i sopralchi comunque costruiti che occupano non più di un quarto della superficie del piano in cui si trovano. Qualora non rispondenti a questa limitazione sono parificati ai solai e sono quindi considerati piani.

L'assenza di pareti esterne o di solai consente di equiparare i fabbricati a quelli con tali elementi in materiali incombustibili.

Relativamente alle caratteristiche di ogni singolo locale del Fabbricato o struttura, non hanno influenza gazebo e tettoie esterne amovibili, strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, purchè, presi singolarmente, non superino 1/4 della superficie coperta dai locali del Fabbricato principale.

Nell'ambito dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, possono essere eseguite nuove costruzioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti ai fabbricati (sempre purchè non superino 1/4 della superficie coperta dai locali del Fabbricato principale), ed ai Macchinari per esigenze strettamente connesse all'attività dichiarata.

### Art. Forma dell'Assicurazione

Le partite di cui alla presente Sezione, ove non diversamente previsto, sono assicurate a Valore intero.

In ogni caso, salvo quanto diversamente stabilito nell'art. "Determinazione del danno" della presente sezione, l'Assicurazione è prestata a Valore a nuovo.

### Art. Colpa grave e dolo

L'Impresa indennizza i danni alle Cose assicurate causati da eventi per i quali è prestata l'Assicurazione anche se avvenuti con:

- ▣ colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- ▣ dolo delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Polizza n. 501931048

## Condizioni di assicurazione

### Art. Buona fede

Limitatamente alle garanzie prestate nella presente sezione, la mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto d'Indennizzo, né riduzione dello stesso **sempreché tali omissioni o inesattezze non siano avvenute con dolo o colpa grave. L'Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

### Art. Operatività delle garanzie in fase di trasloco

Qualora la sede in cui viene svolta l'attività dichiarata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo **per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova Ubicazione sia conforme al disposto di cui agli articoli di seguito indicati:**

- Art. "Validità territoriale";
- Art. "Caratteristiche costruttive del Fabbricato";
- Art. "Tolleranze concernenti le caratteristiche costruttive del Fabbricato";
- Art. "Circostanze non influenti".

### Art. Caratteristiche del Fabbricato (disciplina valida solo se richiamata la partita Fabbricato nella Scheda di Polizza)

L'Assicurazione è efficace a condizione che il fabbricato indicato nella Scheda di Polizza sia in buone condizioni di statica e manutenzione.

### Art. Circostanze non influenti

Limitatamente alle garanzie prestate nella Sezione Incendio è tollerata, e quindi, può anche non essere espressamente dichiarata in Polizza l'esistenza - in quantitativo illimitato - di Infiammabili:

- ad uso esclusivo di pulizia e manutenzione;
- ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento del fabbricato;
- esistenti in serbatoi completamente interrati;
- posti in serbatoi di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore.

## Norme in caso di Sinistro Incendio

### Art. Obblighi

**In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:**

- a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza;
- c) effettuare, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa.

**L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.**

**Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:**

- conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuo dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro;
- mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alla partita Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino;
- denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).

### Art. Assicurazione presso diversi assicuratori

**Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.**

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta.

In caso di richiesta all'Impresa, essa liquiderà il Sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, **al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.**

Polizza n. 501931048

## Condizioni di assicurazione

Art. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti,
- b) fra due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle due parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Tuttavia, se nella Scheda di Polizza è richiamata la garanzia aggiuntiva "ON - Onorari Periti", l'Impresa rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito sino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di Polizza.

Art. Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e non comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. "Obblighi" della presente sezione;
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e stimare il valore delle Cose illese e colpite da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'art. "Determinazione del danno" della presente sezione.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopra indicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, partita per partita e fermo quanto previsto dall'art. "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale" della presente sezione, secondo i criteri di seguito riportati:

**Fabbricato - Rischio locativo - Macchinari, attrezzature ed arredamento**

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore allo stato d'uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso.

**Il pagamento del supplemento d'indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:**

- 1) in caso di rimpiazzo, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 2) in caso di ricostruzione, ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall'Assicurato e purché (salvo comprovata impossibilità non imputabile all'Assicurato) l'inizio dei lavori avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data. La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per l'Impresa.

Polizza n. 501931048

## Condizioni di assicurazione

Fermo quanto previsto dal successivo art. "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", se le somme assicurate nella Scheda di Polizza alle rispettive partite risultano:

- superiori od uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale Assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di indennità viene ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, il supplemento di indennità diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

### Merci

Si stima, al momento del Sinistro, il Costo commerciale delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

### Cose Particolari

- per gli Archivi e i Modelli e stampi si tiene conto del solo costo del materiale e delle operazioni manuali, informatiche e meccaniche per il rifacimento, riparazione o ricostruzione delle Cose assicurate colpite da Sinistro, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L'Indennizzo del danno avrà luogo a rifacimento, riparazione o ricostruzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 mesi dalla data del Sinistro;
- per i Supporti dati si tiene conto del costo di riacquisto delle Cose assicurate colpite da Sinistro, nonché delle spese necessarie per la ricostituzione dei dati contenuti negli stessi (memorizzati nell'ultima copia di sicurezza, purché non danneggiata dal Sinistro), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. L'Indennizzo del danno avrà luogo a ricostituzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dalla data del Sinistro. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro il termine indicato, l'Indennizzo riguarderà le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d'informazioni.

L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non può in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

### Cose pregiate aventi valore artistico, Preziosi

Si stima il Valore allo stato d'uso delle Cose colpite dal Sinistro e la spesa necessaria per riparare o sostituire le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non può in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

### Valori

Si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito, fermo restando quanto previsto dall'art. "Limite massimo di Indennizzo" della presente sezione.

Per i danni relativi ai titoli di credito, l'Assicurato deve dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettantegli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. L'Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.

Per gli effetti cambiari, l'Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

### Lastre

Sono rimborsate le spese sostenute per la sostituzione delle Cose distrutte e quelle necessarie per riparare o sostituire le Cose assicurate danneggiate, comprese le spese per la rimozione, trasporto e posa in opera, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

### Art. Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale

Se dalle stime effettuate risulta che il valore delle Cose assicurate risultante al momento del Sinistro e determinato secondo i criteri indicati nell'art. "Determinazione del danno" della presente sezione eccede la Somma assicurata alla rispettiva partita, l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra detta Somma assicurata e il valore risultante al momento del Sinistro.

Tuttavia l'Impresa rinuncia all'applicazione della regola proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti, partita per partita, non superiore al 10%, elevato al 20% se la Polizza risulta indicizzata. Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.

Si precisa che, ai fini della determinazione del valore delle Cose assicurate, non si tiene conto delle Cose:

- poste sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda di Polizza;
- assicurate a Primo rischio assoluto in deroga all'art. 1907 del Codice Civile.

## Condizioni di assicurazione

**Art. Liquidazione del danno senza applicazione della Regola proporzionale**

A condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro l'Assicurato ha diritto di ottenere la liquidazione del danno senza applicazione della Regola proporzionale per le garanzie prestate a Valore intero nella presente sezione per danni di importo non superiore a Euro 3.000.

La presente condizione non è operante:

- nel caso di esistenza al momento del Sinistro di polizze stipulate con altre Compagnie sulle medesime Cose assicurate e per i medesimi rischi;
- qualora l'importo complessivo del danno sia superiore a Euro 3.000. Resta inteso che tale limite è da considerarsi già al netto di eventuali franchigie presenti nella Scheda di Polizza.

**Art. Cose assicurate con altre polizze**

Se, al momento del Sinistro, le Cose assicurate risultassero garantite per gli stessi eventi mediante altre polizze, l'Impresa risponde solo per la parte di danno eventualmente non coperta dalle stesse polizze e sino alla concorrenza delle somme assicurate con la presente Polizza.

Tuttavia, a parziale deroga di quanto sopra, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato per le somme che questi sia tenuto a corrispondere a seguito dell'esercizio del diritto di surrogazione (articolo 1916 Codice Civile) nei confronti del Contraente o dell'Assicurato per i danni subiti dalle Cose che siano assicurati con la presente Polizza per gli stessi eventi.

Il Contraente o l'Assicurato si obbliga, in caso di Sinistro, a dare visione all'Impresa delle altre polizze concernenti le Cose colpite da Sinistro.

In entrambi i casi il danno verrà liquidato secondo le disposizioni tutte di Polizza.

**Art. Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

**Art. Titolarità dei diritti nascenti dal contratto**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Art. Pagamento dell'Indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'eventuale atto di accertamento del danno proposto dall'Impresa stessa.

Su richiesta dell'Assicurato tale disposto viene applicato per ciascuna partita di Polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, a condizione che presenti una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.

Il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle Cose assicurate (art. 2742 del Codice Civile).

**Art. Rinuncia alla rivalsa**

L'Impresa rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) le Società controllanti, controllate e collegate; ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- c) i clienti

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

**Art. Anticipo dell'Indennizzo**

A condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro e in previsione di un Indennizzo complessivo pari almeno ad Euro 50.000, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione dell'Indennizzo, il pagamento di un anticipo.

Il pagamento di tale anticipo viene effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Polizza n. 501931048

## Condizioni di assicurazione

L'acconto non può comunque essere superiore al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e fino ad un massimo di Euro 500.000.

La determinazione dell'acconto deve essere effettuata come se il criterio di valutazione del Valore a nuovo non esistesse. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare, per ciascun Sinistro, Indennizzi maggiori delle Somme assicurate, partita per partita.

### **7. SEZIONE FURTO E RAPINA**

---

Sezione non presente